

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 12

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 marzo 2016

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **53.** Ordinanza 10 febbraio - 18 marzo 2016
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Società di capitali e cooperative - Effetti derivanti dalla cancellazione dal registro delle imprese - Preclusione dell'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela.
 - Codice civile, art. 2495, secondo comma. Pag. 1
- N. **54.** Ordinanza 24 febbraio - 18 marzo 2016
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procreazione medicalmente assistita - Impossibilità per le coppie fertili ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili di valersi della diagnosi preimpianto.
 - Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1. Pag. 4
- N. **55.** Ordinanza 24 febbraio - 18 marzo 2016
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Condotta di chi si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime.
 - Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123 - art. 2, commi 4 e 5. Pag. 6

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **7.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Caccia - Norme della Regione Liguria - Addestramento e allevamento di cani da caccia - Prevista possibilità dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale di apertura alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì.
 - Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 ("Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)"), art. 88.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Possibilità di cumulo dell'attività di caccia con appostamento fisso con attività di caccia vagante.
 - Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 ("Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)"), art. 89, comma 1.



Caccia - Norme della Regione Liguria - Attività di recupero dei corpi dei cinghiali e degli altri ungulati feriti - Possibilità di utilizzo dei cani da caccia e di esercizio fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio regionale previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di competenza.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (“Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”), art. 92.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Disciplina dei piani di abbattimento della fauna selvatica - Prevista possibilità di autorizzazione con le modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (“Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”), art. 93. Pag. 9

N. 53. Ordinanza del Tribunale di Torino del 22 giugno 2015

Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all’art. 449 cod. pen., in relazione all’art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all’art. 434 cod. pen.

- Codice penale, art. 157, comma sesto. Pag. 16

N. 54. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce del 22 luglio 2015

Gioco - Norme della Regione Puglia - Autorizzazione all’apertura ed esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco - Divieto in caso di ubicazione inferiore a 500 metri pedonali da istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili e sociali e altre strutture ricettive per categorie protette.

- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 (“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”), art. 7. Pag. 18

N. 55. Ordinanza della Corte d’appello di Trieste del 12 novembre 2015


Previdenza - Lavoratori autonomi e liberi professionisti - Contribuzione volontaria - Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), art. 6, comma 2. Pag. 24

N. 56. Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 30 novembre 2015

Straniero comunitario - Diritto all’assegno di maternità - Condizioni - Titolarità della carta di soggiorno.


- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 74. Pag. 28



- N. 57. Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 30 novembre 2015
Straniero comunitario - Diritto all'assegno di maternità - Condizioni - Titolarità della carta di soggiorno.
– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 74. Pag. 31
- N. 58. Ordinanza della Corte di cassazione del 21 gennaio 2016
Reati e pene - Reato di naufragio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 428 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 428 cod. pen.
– Codice penale, art. 157, comma sesto. Pag. 34

RETTIFICHE

- Comunicato relativo alla sentenza n. 155 del 12 maggio-15 luglio 2015.** (Sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 29 del 22 luglio 2015). Pag. 47





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 53

Ordinanza 10 febbraio - 18 marzo 2016

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società di capitali e cooperative - Effetti derivanti dalla cancellazione dal registro delle imprese - Preclusione dell'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela.

– Codice civile, art. 2495, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra U.J. ed altra e C.M. ed altra, con ordinanza del 9 gennaio 2015, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti l'atto di costituzione, fuori termine, di U.J. ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio - promosso da due dipendenti di una società cooperativa cancellata, per accertare il proprio diritto di percepire il TFR, al fine di consentir loro di tentare un'esecuzione nei confronti del debitore e quindi di accedere alle prestazioni previdenziali disciplinate dall'art. 2, commi da 2 a 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 9 gennaio 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo in tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela»;



che il rimettente - dato atto che nei confronti del già liquidatore della società (convenuto non costituito) non viene prospettato dalle ricorrenti alcun profilo di responsabilità e che la società cooperativa (convenuta non costituita) risulta cancellata, con conseguente estinzione della stessa - osserva che, in tale contesto normativo e avuto riguardo alle domande proposte dalle ricorrenti, esso giudice non potrebbe adottare altro provvedimento se non quello di rigetto della domanda;

che, tuttavia, una tale pronuncia determinerebbe, in linea di fatto, la perenzione del diritto delle medesime ad accedere alle provvidenze previste dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 297 del 1982, pur trattandosi di diritto esistente e, come tale, meritevole di tutela;

che - affermata quindi la rilevanza della questione, in quanto riguardante una norma applicabile nel processo *a quo* - il giudice del lavoro deduce che l'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 2495 cod. civ., come innovato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), consente di agire esclusivamente nei confronti dei soci e del liquidatore, in riferimento a profili attinenti rispettivamente al bilancio finale di liquidazione di cui i primi sono beneficiari o alla responsabilità amministrativa e gestionale del secondo;


che, infatti, la norma impugnata ignora che possano esservi situazioni senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessità di instaurare un contraddittorio giudiziale con la società cancellata, a prescindere dalle citate situazioni e responsabilità (il caso è appunto quello delle attrici che chiedono di costituire un titolo esecutivo afferente il TFR, così da attivare la procedura prevista dalla legge ed ottenere dal fondo di garanzia INPS la soddisfazione del proprio credito, rispetto al quale la previsione dell'estinzione della società, a seguito della cancellazione, non consente né la formazione del titolo esecutivo, né la formazione della prova dell'insolvenza del debitore);

che il giudice *a quo* ritiene quindi violato l'art. 3 Cost., in quanto - pur spettando al legislatore il potere discrezionale di definire la normativa codicistica in materia societaria ed, in particolare, di disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) - l'attuazione di detta delega ha travalicato i limiti della ragionevolezza, atteso che in precedenza la risalente, costante e consolidata giurisprudenza aveva affermato, con riferimento all'omologa previsione di cui al modificato art. 2456 cod. civ., che, nonostante la cancellazione, il creditore potesse sempre agire in giudizio per far accertare il proprio credito, e che fosse consentito, senza limiti temporali, di chiedere il fallimento della società o la sua liquidazione coatta amministrativa; e che, pertanto, la cancellazione non determinava alcun effetto estintivo immediato della società;

che il rimettente rileva, quindi, che con la norma censurata (che sovrverte completamente il preesistente diritto vivente) il creditore viene privato della possibilità di precostituire il titolo esecutivo, al fine di conseguire dall'Istituto previdenziale quanto non può ottenere dalla società già datrice di lavoro, con conseguente violazione anche dell'art. 24 Cost.; e deduce, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto la previsione di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, costituisce attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE del Consiglio 20 ottobre 1980 (Direttiva del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro), la quale ultima (se consente, all'art. 4, l'uso di una certa discrezionalità da parte del legislatore nazionale), non ne autorizza l'arbitrio, riscontrabile, nella specie, nella presenza di regolamentazione limitativa del citato art. 2, effettuata *ex post*, in assenza di ragioni riconoscibili ed apprezzabili;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che deduce l'inammissibilità della questione, poiché fondata su una interpretazione erronea della norma censurata, del tutto in contrasto con il diritto vivente, ed in particolare con quanto affermato dalle sezioni unite delle Corti di cassazione con le sentenze n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 12 marzo 2013, aventi ad oggetto proprio gli effetti processuali e sostanziali derivanti dalla cancellazione delle società;

che, in particolare, la difesa dello Stato - sintetizzati i principi espressi in tali pronunce (a conferma di quelli pronunciati dalle stesse sezioni unite n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010) e chiarito che, in base ad essi, la cancellazione della società comporta la successione dei soci (a giudizio iniziato ovvero da iniziare), ove sussista un interesse a proseguire il giudizio nei confronti di questi (come ad esempio, nel caso in esame, in funzione dell'escussione di garanzia) anche se da costoro nulla potrà ottenere a causa della loro limitazione di responsabilità - deduce che la norma impugnata non pone alcun ostacolo, sia alla formazione in capo alle ricorrenti di un titolo esecutivo nei confronti dei soci (successori *ex lege* della società cancellata), sia alla dimostrazione della insolvenza della originaria debitrice (qualora i soci non debbano in astratto, o non possano in concreto, rispondere delle sue obbligazioni).



Considerato che l'art. 2495 del codice civile, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), con decorrenza dal 1° gennaio 2004, in sostituzione del previgente art. 2456 cod. civ., prevede (al primo comma), che: «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese»; e (al censurato secondo comma) che «Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società»;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale del menzionato secondo comma, deducendo la violazione: *a*) dell'art. 3 Cost., in quanto, nell'attuazione della delega di cui dall'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) il legislatore avrebbe travalicato i limiti della ragionevolezza, giacché in precedenza la risalente, costante e consolidata giurisprudenza aveva affermato, con riferimento all'omologo previgente art. 2456 cod. civ., che (nonostante la cancellazione) il creditore potesse sempre agire in giudizio per far accertare il proprio credito; e che, pertanto, la cancellazione non determinasse alcun effetto estintivo immediato della società; *b*) dell'art. 24 Cost., poiché il creditore viene privato della possibilità di precostituire il titolo esecutivo, al fine di conseguire dall'Istituto previdenziale (ex art. 2, commi da 2 a 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica») quanto non può ottenere dalla società già datrice di lavoro; *c*) dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto la previsione di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 costituisce attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE del Consiglio 20 ottobre 1980 (Direttiva del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro), che non autorizza l'arbitrio del legislatore;

che, di conseguenza, il rimettente chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale della censurata norma, «nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione dalla società, precludendo in tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela»;

che, tuttavia, tale essendo la formulazione del *petitum*, l'intervento richiesto a questa Corte risulta sostanzialmente finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., al dichiarato fine di ripristinare il sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale (secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale dell'omologo previgente art. 2456 cod. civ.) la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali, non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa;


che, invero, una siffatta pronuncia risulterebbe caratterizzata da un corposo tasso di manipolatività e creatività, che presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società, e che tradirebbe il fine (allora auspicato anche da questa Corte: sentenza n. 319 del 2000) della identificazione di una data certa di estinzione della società, onde trarne le immediate conseguenze sul piano sostanziale e su quello processuale (ordinanza n. 198 del 2013);

che ciò, inevitabilmente, verrebbe ad incidere sulla stessa scelta di politica legislativa sottesa alla riforma medesima e sulle sue implicazioni di sistema (sentenza n. 252 del 2012), in una materia la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite (non superato nella specie) della manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 240 e n. 174 del 2012);

che, peraltro, il *petitum* richiesto neppure si configura quale soluzione costituzionalmente imposta, anche in considerazione della variegata configurabilità delle possibili ricadute della pronuncia sulla disciplina *de qua*;

che, dunque - anche a prescindere dalla non compiuta descrizione della esatta natura del rapporto societario e/o lavorativo esistente tra le ricorrenti e la società cooperativa estinta, onde verificarne il diritto al TFR, e dal mancato esperimento, da parte del rimettente, del pur doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062; nonché sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072) e l'intervento di questa Corte (ordinanza n. 198 del 2013) - una siffatta formulazione del *petitum* costituisce un assorbente profilo di manifesta inammissibilità della sollevata questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione - dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Paolo GROSSI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_160053

N. 54

Ordinanza 24 febbraio - 18 marzo 2016

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procreazione medicalmente assistita - Impossibilità per le coppie fertili ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili di valersi della diagnosi preimpianto.

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuseppe FRIGO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel pro-



cedimento vertente tra B.R. ed altro e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano con ordinanza del 4 marzo 2015, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento cautelare ante causam introdotto da una coppia fertile, la quale chiedeva di poter comunque accedere a trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) per essere, una di esse parti, affetta da patologia irreversibile e trasmissibile geneticamente - l'adito Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, premessane la rilevanza, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte, appunto, in cui non consentono il ricorso alla PMA anche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltreché con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, con sentenza n. 96 del 2015, è già stata dichiarata, in termini sostanzialmente corrispondenti al *petitum* dell'odierno rimettente, l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004 «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche»;

che, dunque, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché, con la citata sentenza, la normativa censurata dal Tribunale *a quo*, per il profilo del suo contenuto indiscriminatamente ostativo all'accesso delle coppie fertili alla PMA, è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia *ex tunc* (fra le tante, ordinanze n. 173 del 2015, n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013 e n. 182 del 2012).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, *Presidente*


Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



n. 55

Ordinanza 24 febbraio - 18 marzo 2016

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Condotta di chi si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime.

- Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123 - art. 2, commi 4 e 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuseppe FRIGO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di B.M. ed altri con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2015.


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con l'ordinanza menzionata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123;

che in base alla disposizione censurata, contenuta, invero, nel solo comma 5, fatta salva l'ipotesi di più grave reato, «chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale»;

che le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate all'esito dell'udienza preliminare, dovendo il giudice *a quo* decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di alcuni imputati, anche per il reato di cui all'art. 682 del codice penale, in relazione all'art. 2, commi 4 e 5, della legge 14 luglio 2008, n. 123, perché «impedivano e comunque rendevano più difficoltoso l'accesso autorizzato di n. 5 autoarticolati dell'Esercito italiano, che trasportavano materiale argilloso destinato alla realizzazione di strutture logistiche dell'accampamento sito all'interno dell'area di interesse strategico nazionale», ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato d.l. n. 90 del 2008, come convertito;



che il giudice *a quo*, in punto di rilevanza delle questioni, ha osservato che dalla loro risoluzione dipende la configurabilità del reato contestato agli imputati, sicché la decisione delle questioni stesse si pone come pregiudiziale rispetto al rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero;

che, in punto di non manifesta infondatezza, ha osservato che il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., esprime esigenze di certezza, che richiedono leggi approvate anteriormente alla commissione del reato e sottratte, nella loro applicazione, «all'arbitrio tanto del potere esecutivo quanto di quello giudiziario»:

che tale principio si articolerebbe in quattro «regole» fondamentali», vale a dire: riserva di legge, tassatività e determinatezza della fattispecie penale, divieto di interpretazione analogica e irretroattività della legge penale;

che il giudice rimettente ha osservato che, se è vero che l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi, ovvero di clausole generali o concetti elastici non genera, di per sé, l'indeterminatezza della disposizione, è altrettanto vero che, in virtù del principio ricavabile dall'art. 25 Cost., la formulazione della disposizione deve essere tale da consentire al giudice di individuare gli elementi della fattispecie mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato, permettendo nel contempo, al destinatario della disposizione stessa, di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del suo valore precettivo;

che - rilevato che la disposizione censurata punisce, non solo chiunque «impedisce» l'accesso dei mezzi dell'Esercito ai siti di interesse strategico nazionale, ma anche chiunque «rende più difficoltoso» detto accesso - il giudice *a quo* sottolinea che tale seconda locuzione può comprendere qualsiasi azione, «dalla più grave alla più banale», in relazione anche a circostanze momentanee ed occasionali, legate allo spazio o al tempo, che possono incidere sulla maggiore o minore difficoltà di accesso, quale, peraltro, soggettivamente percepita dai conducenti dei mezzi militari;

che ne conseguirebbe l'indeterminatezza della fattispecie incriminatrice in esame, che attribuirebbe all'autorità giudiziaria il potere di farvi rientrare, o meno, qualsivoglia tipo di condotta, con violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. e, nel contempo, anche dell'art. 24 Cost., che garantisce il diritto di difesa dell'imputato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

che, per la difesa statale, la norma incriminatrice censurata disciplinerebbe una fattispecie penale a forma libera, potendo la condotta punita realizzarsi in diversi modi, purché idonei a impedire o rendere più difficoltoso l'accesso ai siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche in vista della tutela del diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., nell'ambito della complessa azione di smaltimento dei rifiuti;

che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, «rendere più difficoltoso» significherebbe intralciare l'accesso ai siti di interesse strategico nazionale, di talché il giudice non incontrerebbe difficoltà nel ritenere sottoponibili a pena quelle sole azioni che, nella realtà dei comportamenti sociali, risultino oggettivamente ostruzionistiche rispetto all'accesso autorizzato alle aree in parola;

che, infine, l'esclusione del *vulnus* al principio di determinatezza comporterebbe il venir meno, di riflesso, anche della correlata censura di violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.;

che, con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le considerazioni già esposte.

Considerato che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nella parte in cui prevede, quale fattispecie di reato, la condotta di chi «rende più difficoltoso» l'accesso ai siti di interesse strategico nazionale, contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 25 Cost., in quanto non individuerebbe in maniera sufficientemente determinata la condotta incriminata, potendo la locuzione denunciata comprendere qualsivoglia comportamento, anche in relazione a contingenti circostanze spazio-temporali; in secondo luogo, con l'art. 24 Cost., risolvendosi la denunciata indeterminatezza in una violazione del diritto di difesa;

che, tuttavia, l'ordinanza di rimessione descrive in modo insufficiente la fattispecie all'esame del giudice *a quo*, non chiarendo se la condotta di cui gli imputati sono chiamati a rispondere sia consistita nell'aver impedito, ovvero nell'aver reso più difficoltoso, l'accesso autorizzato ai menzionati siti strategici;

che tale carente descrizione della fattispecie non consente di verificare se la parte di disposizione censurata debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio principale, non essendo, peraltro, detta lacuna emendabile attra-



verso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (*ex multis*, sentenza n. 120 del 2015; ordinanza n. 52 del 2015);

che, derivandone l'impossibilità di ogni valutazione in punto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tale carenza si risolve in un motivo di manifesta inammissibilità delle stesse (*ex multis*, e da ultimo, sentenze n. 241 e n. 185 del 2015; ordinanze n. 25 del 2016, n. 270, n. 207, n. 162, n. 148 e n. 147 del 2015).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, *Presidente*

Nicolò ZANON, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_160055



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2016
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Norme della Regione Liguria - Addestramento e allevamento di cani da caccia - Prevista possibilità dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale di apertura alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (“Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”), art. 88.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Possibilità di cumulo dell’attività di caccia con appostamento fisso con attività di caccia vagante.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (“Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”), art. 89, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Attività di recupero dei corpi dei cinghiali e degli altri ungulati feriti - Possibilità di utilizzo dei cani da caccia e di esercizio fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio regionale previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di competenza.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (“Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”), art. 92.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Disciplina dei piani di abbattimento della fauna selvatica - Prevista possibilità di autorizzazione con le modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (“Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”), art. 93.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, domiciliata presso la sua sede;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 pubblicata sul BUR n. 23 del 31/12/2015, recante; Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016).

Gli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29, che detta disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016), presentano profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni in materia protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, come meglio si dirà in seguito, risultando in contrasto con la normativa quadro vigente in



materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Codesta Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, contiene, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione, il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. sentenza n. 233/2010).

Gli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 sono illegittimi per i seguenti

Motivi

1) *L'art. 88 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e viola la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale.*

L'art. 88, comma 1, l.r. 30/12/2015 n. 29 aggiunge il nuovo comma 8-*bis* all'art. 16 della legge regionale Liguria n. 29/1994, fissando, con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, il periodo di addestramento dei cani da caccia, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre.

L'art. 88 così dispone:

1. dopo il comma 8 dell'art. 16 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione.».

Al fine di valutare i profili di incostituzionalità della suddetta norma occorre premettere che, in relazione alla pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge statale n. 157/1992 predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.

Detti piani, ai sensi del successivo comma 8, dell'art. 10, comma 7, della legge n. 157/1992 comprendono, tra le altre, anche:

(*omissis*);

«e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati».

Occorre preliminarmente svolgere anche alcune considerazioni in ordine alla citata attività di addestramento dei cani.

Al riguardo, codesta Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 578/1990, n. 350/1991, n. 339/2003, sul presupposto che l'addestramento dei cani, in quanto attività strumentale all'esercizio dell'attività venatoria, sia riconducibile alla materia «caccia», ritiene tale addestramento soggetto ai divieti previsti dalla normativa quadro statale, costituita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (sul punto anche Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 717/2002; TAR Campania, Napoli, prima sezione, n. 4639/2001; TAR Liguria, seconda sezione, n. 368/2004).

A tal proposito, l'ISPRA, con il parere del 22 agosto 2012 rilasciato alla Regione Veneto, ha evidenziato che «l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, indipendentemente dalla loro età, durante il periodo riproduttivo di uccelli e mammiferi selvatici determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate. Questa attività andrebbe consentita solo nel periodo che precede l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi di settembre ed escludendo quindi i mesi che vanno da febbraio a agosto».

Pertanto, l'attività di addestramento dei cani da caccia comporta un rischio per la fauna selvatica, assimilabile a quello dell'attività venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedurali, poste dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera *s*), Cost.

La norma regionale in esame fissa il periodo di addestramento e allevamento cani con legge regionale anziché con provvedimento amministrativo, ponendosi in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge n. 157/1992.



Codesta Corte Costituzionale ha stabilito, in più occasioni, l'illegittimità costituzionale dell'approvazione del calendario venatorio con legge anziché con atto amministrativo, esplicitando la natura tecnica del provvedimento.

Più precisamente, appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnico-amministrativa del provvedimento, abbia voluto statuire una riserva di funzione amministrativa disciplinando il relativo procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento (Corte Cost. sentenza n. 20 del 2012),

Vi è di più, l'approvazione del calendario venatorio con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (Corte Cost. sentenza n. 105 del 2012).

Analogamente, nel caso in esame, il legislatore ligure, nella disposizione *de qua*, ha illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale e si è spinto ad irrigidire nella forma della legge il periodo per l'addestramento e l'allevamento cani, indebolendo quel «regime di flessibilità» che solo attraverso l'atto amministrativo consente di assicurare. «Ove si tratti di proteggere la fauna, un tale assetto è infatti il solo idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto (...). È chiaro che quando, come nel caso in questione, vi è ragionevole motivo di supporre che l'attività amministrativa non si esaurisca in un unico atto, ma possa e debba tornare a svilupparsi con necessaria celerità per esigenze sopravvenute, le forme e i tempi del procedimento legislativo possono costituire un aggravio, persino tale in casi estremi da vanificare gli obiettivi di pronta regolazione dei casi di urgenza» (Corte Cost. 20/2012, considerato in diritto 5.2).

È in questo quadro che va collocata la disciplina di allenamento e addestramento dei cani da caccia, in quanto rientrante nel concetto di attività venatoria: anch'essa, dunque, si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesima modalità procedurali e con le connesse garanzie sostanziali (Corte Cost. 193/2013).

La norma, pertanto, disciplinando l'allenamento e addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie procedurali imposte dalla stessa legge (art. 18), determina una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La medesima disposizione regionale, fissando l'inizio del periodo per l'addestramento e allevamento dei cani da caccia al giorno 15 agosto, presenta inoltre un ulteriore aspetto di illegittimità, sempre in relazione all'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 157/1992.

L'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia provoca un evidente e grave fattore di disturbo durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici.


A tal proposito la legge n. 157/1992 «Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio» all'art. 10, relativo all'obbligo per le regioni di predisporre i piani faunistico-venatori, finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, prevede, anche al fine di compenetrare le esigenze della cinofilia venatoria (comma 8, lettera e), che i citati piani indichino «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale...».

L'ISPRA ai sensi dell'art. 7 della legge 157/1992 è l'organismo che ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, nonché di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, formulando i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

Detto Istituto, nei pareri rilasciati alle Regioni ai fini della stesura dei calendari venatori, indica il mese di settembre come periodo iniziale dell'addestramento dei cani da caccia.

Poiché, come affermato da codesta Corte Costituzionale, l'attività di addestramento cani è assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia, essa può essere consentita senza limiti di tempo, solo nelle zone di addestramento all'uopo istituite dalle Amministrazioni ai sensi del citato art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/92.

Pertanto, la norma regionale impugnata, nel fissare il periodo di addestramento e allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto e quindi anche in periodi di caccia chiusa, si pone in contrasto con l'articolo 7 in combinato disposto con l'art. 10 della legge regionale 157/1992, la quale, dettando disposizioni per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale.



2) L'art. 89 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e viola la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale.

La norma contenuta nell'art. 89, comma 1, modifica l'art. 18 della legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (rubricata «Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»), aggiungendovi il comma 1-bis, nei seguenti termini:

«1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli allibiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.»

La nuova disposizione consente al cacciatore che abbia optato per la forma di caccia in via esclusiva «da appostamento fisso» di disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme, anche con l'uso del cane.

La medesima disposizione consente, altresì, al cacciatore che abbia optato per la forma di caccia in via esclusiva «vagante in zona Alpi», oppure per le altre forme rimanenti (ovvero diverse dall'appostamento fisso o vagante in zona Alpi) di esercitare anche quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione.


L'art. 12, comma 5 della legge n. 157/1992 prevede che «fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».

La richiamata norma nazionale non consente, pertanto, il «cumulo» delle diverse forme di esercizio venatorio come, invece, previsto dalla disposizione regionale.

Sul punto, codesta Corte Costituzionale ha affermato che «l'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme») consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata»). Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. Tale criterio di esclusività che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico trova la sua *ratio* giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica». (Sentenza 116/2012 considerato in diritto punto 2.1 si veda inoltre la sentenza n. 278/2012).

Pertanto, la normativa regionale, nel prevedere l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia, deroga *in peius* alla normativa nazionale sopra citata, introducendo soglie di tutela minore rispetto alla normativa nazionale.

L'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 — concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica — «stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con ciò, una regola che — per consolidata giurisprudenza di questa Corte — può essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato dalla legge statale: *ex plurimis*, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009)» (Corte Cost. 116/2012 e 278/2012).



La citata normativa nazionale si inquadra, dunque, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Si deve, peraltro, evidenziare che ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) della legge 157/1992, chiunque eserciti la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239.

Il successivo art. 32, comma 4, prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Alla luce di quanto esposto, la norma regionale in esame, nella parte in cui consente la pratica dell'esercizio venatorio in via non esclusiva, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in riferimento all'art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992.

3) *L'art. 92 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e viola la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale.*

L'art. 92 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 sostituisce integralmente l'art. 35 della legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (rubricata «Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»).

L'art. 92 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29, introducendo il nuovo testo del comma 9 del citato articolo 35 della legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29, disciplina l'attività di «recupero» (ovvero di abbattimento) degli ungulati feriti, stabilendo che:

«Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito».

La disposizione regionale, consente, dunque, l'abbattimento degli ungulati feriti utilizzando cani da traccia e armi da caccia, prevedendo, altresì, la possibilità di svolgere dette attività in maniera generalizzata «anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza».

L'art. 12, commi 2 e 3, della legge 157/1992 prevede che:

«2. costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla».

Pertanto, ai sensi della norma statale citata, il recupero dei capi feriti, attraverso cani da traccia o con l'uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale, è considerato esercizio venatorio ed è sottoposto ai medesimi divieti e garanzie procedurali, sottostando alle prescrizioni dei piani faunistico venatori e sulla base di piani di abbattimento selettivi.

L'art. 21, comma 1, della medesima legge n. 157/1992 vieta:

«a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;



(...);

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia».

Altresì, l'art. 30, comma 1, lettere d) e f) prevede «d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio».

Inoltre, l'art. 31, comma 1, lettera e) sanziona, in via amministrativa (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate.

Infine, il successivo articolo 31, comma 1, lettera g) prevede una sanzione amministrativa (da euro 103 a euro 619) per chi esercita l'attività venatoria al di fuori degli orari previsti.

Al tale proposito, codesta Corte Costituzionale, con sentenza n. 2/2015 ha affermato che «l'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992, vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, «nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso» (art. 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992). Il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia (*ex plurimis*, sentenze n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 387 del 2008). È infatti evidente che la facoltà riconosciuta ai recuperatori di utilizzare l'arma durante i giorni della stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio, e comunque nei due giorni successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni, legittimando una condotta che per l'art. 12, comma 3, della stessa legge, costituisce esercizio venatorio».

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'art. 92, comma 1, della legge regionale Liguria 29/2015, che sostituisce l'articolo 35 della legge regionale n. 29/1994, nel consentire il recupero di ungulati feriti con armi da fuoco, anche nei giorni di silenzio venatorio, negli orari di divieto di caccia e all'interno di territori protetti, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in riferimento alle disposizioni nazionali sopra evidenziate.

4) L'art. 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola l'art. 117, comma 2, lettera sì della Costituzione che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e viola la disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale

L'art. 93 sostituisce integralmente l'art. 36 della legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (rubricata «Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Il nuovo articolo, al comma 2 del menzionato art. 35, disciplina l'attuazione dei così detti piani di abbattimento, stabilendo che:

«La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall'ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti:

a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;

b) guardie volontarie di cui all'art. 48, comma 2, munite di licenza per l'esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;

c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.».



L'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 157/1992 prevede che:

«le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.»

La norma regionale sopra riportata si pone in contrasto con la citata norma statale secondo cui il controllo della fauna selvatica, esercitato in maniera selettiva, venga praticato con l'utilizzo di metodi ecologici, previo parere dell'ISPRA, rilasciato caso per caso, e non semplicemente «tenuto conto delle modalità indicate dall'ISPRA nei suoi documenti».

Solo successivamente, qualora l'ISPRA reputi che l'utilizzo dei suddetti metodi sia inefficace, è possibile da parte della Regione autorizzare i piani di abbattimento.

Si tratta di una procedura di abbattimento alternativa rispetto ai metodi ecologici e non concorrente come invece dispone la Regione «oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento» e non può prescindere dal necessario e preventivo parere dell'ISPRA.

Codesta Corte Costituzionale ha affermato che le competenze attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, esprimono standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 107/2014 e 278 del 2012).

Inoltre, lo stesso art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 157 del 1992, prevede che i piani di abbattimento debbano «essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».

La norma statale, pertanto, prevede che i piani di abbattimento debbano essere attuati esclusivamente dai soggetti elencati, ovvero dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

In particolare, i cacciatori che non risultano proprietari dei terreni non possono mai coadiuvare nei piani di abbattimento i soggetti pubblici preposti.

Codesta Corte Costituzionale ha già riconosciuto che «l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)» (sentenza n. 107 del 2014).

Alla luce delle precedenti considerazioni, la norma regionale impugnata, ampliando la platea dei soggetti ai quali spetta attuare i piani abbattimento viola l'art. 19, comma 2, legge n. 157/1992, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Sul punto si è già espressa codesta Corte costituzionale con riferimento alla legge con la quale la Regione Veneto aveva abilitato all'esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia.

P.Q.M.

Per questi motivi le norme sopra indicate sono impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Per gli anzidetti motivi si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 pubblicata sul BUR n. 23 del 31/12/2015.

Si allega la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione a proporre il presente ricorso con l'allegata relazione.

Roma, 26 febbraio 2016

Avvocato dello Stato: PIETRO GAROFOLI

16C00070



N. 53

Ordinanza del 22 giugno 2015 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di E.M. e N.D.

Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434 cod. pen.

– Codice penale, art. 157, comma sesto.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

QUARTA SEZIONE PENALE

Il giudice, visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sentite le parti, osserva quanto segue.

Fatto e svolgimento del processo

Con decreto del 15.10.2013 il G.u.p. presso il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio di E. M. e N. D. per il reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p. Secondo l'ipotesi accusatoria gli imputati, rispettivamente nella loro qualità di direttore dei lavori per la costruzione del refettorio della scuola elementare "F.lli Paglieto" di San Maurizio Canavese e di preposto presso il cantiere della ditta di costruzioni, hanno cagionato per colpa il crollo di una parte della copertura dell'istituto scolastico, crollo avvenuto il 9.11.2007.

All'udienza del 17.2.2014, respinta l'eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio sollevata dalla difesa E. e dichiarato aperto dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha impegnato cinque udienze, dire ad acquisire la documentazione prodotta da entrambe le parti, si è proceduto all'esame dei testi del pubblico ministero Mostacchi, Davitto, Torrano, Indiano, Palmite, Amendolata, Campini e Debernardi, degli imputati in procedimento connesso S. J. C. e R. G. e del consulente tecnico del pubblico ministero Rossetti Roberto; sono stati poi escussi i testi della difesa Viola, Corigliano e Musumeci e ai sensi dell'art. 507 c.p.p., su richiesta della pubblica accusa, è stato disposto l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero Castellano Claudio.

All'udienza del 4.5.2015, terminata l'istruzione, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni; in tale sede la difesa E. ha chiesto un rinvio per acquisire copia della sentenza di assoluzione del coimputato R. G., emessa dal Tribunale di Torino il 10.3.2015, con motivazione riservata in 90 giorni, ed ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo è raddoppiato.

Il procedimento è stato rinviato all'udienza odierna per repliche.

Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa dell'imputato E. M. sia non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono.

Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

L'art. 157 C.p., così come modificato dalla l. 215/2005, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo previsto dalla pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, precisa la norma in esame, non si tiene conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti ad effetto speciale e per quelle che stabiliscono una pena di specie diversa; in tale caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Il sesto comma dell'art. 157 c.p. dispone poi, per alcuni reati, che i termini di prescrizione determinati secondo le regole generali appena ricordate siano raddoppiati: tra le fattispecie indicate dal legislatore vi sono anche i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.

Non vi sono più dubbi, ormai, sulla natura sostanziale dell'istituto in esame: il decorso del tempo non si limita infatti ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, rappresentando una causa di rinuncia totale



dello Stato alla potestà punitiva. La prescrizione inerisce dunque al complessivo trattamento sanzionatorio in senso lato riservato al reo: ne consegue che la discrezionalità del legislatore nel disciplinarla incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Nel caso in esame, secondo quanto previsto dall'art. 157 c. 1 c.p., il delitto di crollo colposo si prescriverebbe in 6 anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dagli art. 434 e 449 c.p. è di 5 anni; ai sensi del sesto comma dell'art. 157 c.p., però, questo termine deve essere raddoppiato, con la conseguenza che il termine prescrizionale è di 12 anni (16 in caso di interruzione).

Il termine di prescrizione per il reato di crollo doloso è invece di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'evento non si verifica, e di 12 anni, nel caso in cui il disastro avvenga.

Ne deriva che il termine prescrizionale nelle ipotesi di crollo colposo e crollo doloso con realizzazione dell'evento è identico ed è pari a 12 anni.

Vi sono due reati di evento, che ledono lo stesso bene giuridico, che si differenziano per l'elemento psicologico, e per questo sono puniti con pene sensibilmente diverse (da 3 a 12 anni di reclusione l'ipotesi dolosa, da 1 a 5 anni di reclusione l'ipotesi colposa), i quali, però, hanno il medesimo termine di prescrizione.

Ciò pare determinare una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiché due fattispecie poste a tutela dello stesso bene giuridico, ma punite diversamente a seconda del grado di partecipazione psicologica del reo, vengono trattate, dal punto di vista della prescrizione, esattamente nello stesso modo.

Rilevanza della questione

Il delitto per cui si procede è stato commesso il 9.11.2007: nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157 e 6 c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di disastro colposo, fosse dichiarata incostituzionale, la fattispecie contestata sarebbe prescritta, essendo comunque decorso il termine prescrizionale massimo di 7 anni e mezzo (8.5.2015).

Si ritiene che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p. contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2014 non possa essere estesa al caso di specie, poiché espressamente circoscritta al raddoppio dei termini prescrizionali per il reato di incendio colposo e contenente delle valutazioni discrezionali che non possono essere estese al reato di crollo colposo. Alla luce di tali considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione è raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto la norma prevede per il reato meno grave di crollo colposo lo stesso termine prescrizionale previsto per la più grave corrispondente fattispecie dolosa.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11.3.1953 n. 87,

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione è raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo colposo), per contrasto con l'art. 3, Cost. nei termini di cui in motivazione;

sospende il processo penale in corso;

ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte costituzionale;

manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, 22 giugno 2015

Il Giudice: PAOLA RIGONAT



n. 54

Ordinanza del 22 luglio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Gilupi Srl e Chiriatti Tiziano & C Snc contro Comune di Melendugno ed altri.

Gioco - Norme della Regione Puglia - Autorizzazione all'apertura ed esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco - Divieto in caso di ubicazione inferiore a 500 metri pedonali da istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili e sociali e altre strutture ricettive per categorie protette.

- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 ("Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)"), art. 7.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

LECCE - SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2014, proposto da:

Gilupi srl, Chiriatti Tiziano & C Snc, rappresentate e difese dagli avv. Oronzo Marco Calsolaro, Eugenio Gianluca Retucci, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, Via Imbriani, 36;

contro

Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Giuseppe e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, Via Pietro Matti, 9/A;

Questura di Lecce, Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Roma e Agenzia delle Dogane Roma, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliate presso la sede di quest'ultima in Lecce, Via Rubichi;

Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Puglia;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 19 del 30/9/2014 del Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Melendugno, trasmessa con nota prot. n. 19540 del 30/9/2014 (notificata al sig. Chiriatti in data 1/10/2014); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed ove occorra: della predetta nota di trasmissione prot. n. 19540 del 30/9/2014; dell'autorizzazione al trasferimento rilasciata, dal Questore di Lecce prot. n. DIV.PAS.Cat. 13/B-14 dell'8/5/2014; della nota della Questura di Lecce di pari data e protocollo inviata al Comune di Melendugno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Melendugno, Questura di Lecce, Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Roma e Agenzia delle Dogane Roma;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Oronzo M. Calsolaro, anche in sostituzione di Eugenio G. Retucci, Roberto De Giuseppe, Giovanni Pedone.;

I. Le società ricorrenti deducono quanto segue:

la soci. Gi.Lu.Pi. srl è concessionaria di 20 diritti di gioco sportivo ex art. 38 c.2 d.l. 4.7.2006 n. 223, uno dei quali è stato affidato alla Società, Chiriatti Tiziano & C. snc la quale, titolare di licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal 20.2.1990, a far data dal 24.8.2012 e stata autorizzata dal Questore a esercitare anche l'attività di raccolta di scommesse lecite;

a seguito di sfratto, quest'ultima ha chiesto ad AAMS di essere autorizzata a trasferire il punto vendita di tale diritto da via Pettini n. 108 (vecchia sede) nei nuovi locali di via Olimpiadi 67, ottenendo positivo riscontro da parte di AAMS, che ha autorizzato il trasferimento con atto del 19.3.2014; con atto dell'8.5.2014 il Questore di Lecce ha autorizzato la medesima società a trasferire l'attività di raccolta scommesse nella nuova sede.

Tuttavia, con comunicazione del 22.5.2014, il Comune di Melendugno ha rappresentato l'impossibilità di autorizzare l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse nel nuovo locale, stante l'asserito contrasto con l'art.7 L.R. 43/2013 e, successivamente, ha adottato la gravata ordinanza con cui ha imposto la sospensione delle attività di raccolta delle scommesse sportive in quanto i nuovi locali sono ubicati a meno di 500 metri da un istituto scolastico, in violazione dell'art. 7 della L. 43/2013.

Avverso tale atto è insorta la ricorrente con il ricorso all'esame deducendo le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 110 comma 6 lett. a) del R.D. n. 773/1931, dell'art. 38 del d.l. n. 223/2006, dell'art. 7, comma 8, 9 e 10 del dl. n. 158/2012 e degli artt. 7 e 10 L.R. 43/2013 - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.3 e 6 della L. 241/1990 — eccesso di potere per difetto di motivazione — difetto istruttorio — erronea presupposizione.

Secondo le ricorrenti, il sistema di contrasto alla ludopatia introdotto con il d.l. suindicato si fonda su più strumenti di lotta, articolati nella distinzione tra attività di raccolta di scommesse e attività di raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del Tulps, ossia le c.d. "slot-machines"; solo per questi ultimi è prevista la progressiva ricollocazione fisica ove siano situati in prossimità di luoghi ritenuti sensibili (scuole, chiese, ospedali).

Inoltre, sarebbero vietati solo gli esercizi ubicati in un raggio inferiore, e non uguale, a cinquecento metri.

Poiché la ricorrente è stata autorizzata a svolgere l'attività nell'agosto 2012, prima dell'entrata in vigore della L.R.43/2013, avrebbe errato il Comune a ritenere l'applicabilità di tale ultima disciplina regionale, non essendo mai cessata, né scaduta l'autorizzazione.

Viene altresì dedotta l'incostituzionalità della normativa regionale per:

- violazione degli artt. 117 c.1 e c.2 lett. e) rilevandosi l'impossibilità per le regioni di compromettere il livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legge statale atteso che la numerosità dei luoghi sensibili rispetto a un comune di piccole dimensioni finisce per inibire l'apertura di centri all'interno del perimetro urbano;

- violazione degli artt. 76 e 117 c.3 della Costituzione in quanto il decreto Balduzzi, che si inserisce nella materia della "Tutela della salute" ha ripartito le competenze di ciascun ente coinvolto nel procedimento di ricollocazione geografico dei centri di raccolta del gioco, laddove al Ministero dell'economia e delle Finanze e delegato/riservato il compito di fissare, con proprio decreto, i principi che presidono all'individuazione dei criteri di progressiva ricollocazione della rete fisica di raccolta del gioco, di concetto con il Ministro della salute e previa intesa sancita in sede di conferenza unificata Stato - Regioni-Autonomie Locali;

- è stato violato "un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute", trattandosi di una "misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere generale".

- violazione dell'art. 117 c.3 sotto altro profilo, in quanto la norma regionale equipara i centri di raccolta scommesse e i centri di raccolta gioco mediante slot-machines in palese frontale contrasto con il principio definito dalla norma statale in relazione alla ricollocazione dei soli centri di raccolta del gioco mediante slot-machines e solo in relazione a concessioni aggiudicate dopo l'11 novembre 2012;

- Violazione dell'art. 3 della Costituzione e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,6,7 e 10 l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 110 comma 6 lett. a) del R.D. n. 773/1931, dell'art.38 del d.l. n. 223/2006, dell'art. c. 8 e 9 e 10 del d.l. n.158/2012 e degli artt. 7 e 10 L.R. n. 43/2013 - violazione e falsa applicazione del trattato UE e dell'art. 117 c.2 lett. e) della Cost. - violazione del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo — eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione, per difetto istruttorio



Le ricorrenti deducono il deficit motivazionale del provvedimento impugnato in quanto lo stesso avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale.

Con atto depositato in giudizio in data 5 gennaio 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno insistendo per la reiezione del ricorso.

II. Pregiudiziale, rilevante e non manifestamente infondata si pone la questione di costituzionalità dell'art. 7 della L.R. 43/2013, atteso che l'applicazione della stessa impedisce alle ricorrenti di ottenere il bene della vita richiesto, ossia il trasferimento dell'attività di raccolta di scommesse lecite ai locali di via Olimpiadi, in quanto posti alla distanza di 500 metri da un istituto scolastico.

In particolare, in punto di pregiudizialità e rilevanza, basti rilevare l'infondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti con riferimento ai seguenti profili:

- non è condivisibile il rilievo espresso nel primo motivo di ricorso secondo il quale solo per i centri di raccolta, in cui si effettui l'attività di gioco praticato con le "slot machines" sarebbe prevista la ricollocazione fisica delle attività situate in prossimità dei luoghi ritenuti sensibili, in quanto l'art.7 della LR 43/2013 (nel prevedere che "L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza") include nel divieto tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito inseriti nell'art. 110, c. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché la raccolta di scommesse sportive.

- non è condivisibile neppure l'assunto secondo il quale non sarebbe incluso nel divieto l'esercizio posto a 500 metri dal luogo sensibile, atteso che l'accezione "l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri" appare significare la necessità di una distanza minima non inferiore a 500 metri;


- quanto all'applicazione della normativa suindicata alla fattispecie, se è pur vero che, all'entrata in vigore della stessa, l'autorizzazione della ricorrente non era scaduta, pur tuttavia, il richiesto trasferimento presso altra sede ha, di fatto, concretizzato l'esame dell'istanza *ex novo* stante la necessità dell'istruttoria in relazione a uno dei presupposti fondanti l'autorizzazione medesima, ossia l'idoneità del locale.

- quanto al difetto motivazionale, la censura non è fondata in quanto l'*iter* logico-giuridico seguito dalla P.A. è facilmente ricostruibile.

L'impossibilità di accogliere le suindicate censure, comporta la pregiudizialità e rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 7 della L.R. 43/2013, atteso che la stessa impedisce il rilascio dell'autorizzazione nel raggio di cinquecento metri dai luoghi sensibili e quindi impedisce l'accoglimento dell'istanza delle ricorrenti.

III. Circa la non manifesta infondatezza della questione, il collegio ritiene che l'art.7 della l. 43/2013 nel prevedere che "2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette", si ponga in contrasto con l'art.7 c.10 D.L. 158/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

Tale disposizione prevede che "10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico



bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali"

Risulta quindi evidente che, mentre la disposizione regionale in esame prevede una immediata entrata in vigore del divieto in esame, la norma statale ne differisce l'effettiva entrata in vigore per le nuove concessioni alle pianificazioni da attuarsi in conformità delle medesime disposizioni, in assenza delle quali, non vi sarebbero impedimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili.

III.I. Il Collegio non ignora l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in materia, secondo il quale la lotta alla ludopatia va indubitabilmente ascritta alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza (così Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 72 e 22 giugno 2006 n. 237, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007 n. 1772) e quello di recente espresso nella sent. 300/2011 - con la quale si è affermato che: A. le finalità perseguite, dalla Provincia di Bolzano con le disposizioni della legge n. 13 del 2010, a tutela di soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, "valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui si è già occupata questa Corte - sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 -, rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza"; materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla "prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", inteso questo quale "complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale" - sentenza n. 35 del 2011"; B. gli interessi pubblici primari, che vengono in rilievo nell'art. 117, comma 2, lettera h), Cost. sono "unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile:

risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale"; C. le disposizioni della legge regionale n. 13 del 2010 "hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti"; pertanto tali disposizioni "non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori, quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità, che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni).


In conclusione, il Collegio ritiene, che, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi, le disposizioni volte alla prevenzione della ludopatia, rientrano nell'ambito della tutela della salute, materia rimessa dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

Invero, il c.d. Decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189), al fine di assicurare un "più alto livello di tutela della salute" ha:

disposto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza estendendoli alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da ludopatia, come definita dalla stessa norma (art. 5);

adottato specifiche "misure di prevenzione per contrastare la ludopatia" disciplinando le forme pubblicitarie, introducendo divieti e controlli per contrastare il gioco minorile, nonché, come già detto, affidando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco territorialmente prossimi a "istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi".

Appare quindi evidente che la norma statale citata abbia inteso prevedere misure di prevenzione della ludopatia proprio al fine di tutelare il diritto della salute, diritto che, in base all'art. 117, comma 3 Cost., trova la sua disciplina fondamentale nella legislazione nazionale, spettando alle regioni di concorrere al completamento delle regole nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale.



Nella specie, l'art. 7 l.R. 43/2013, nel disporre l'immediata entrata in vigore delle norme in materia di distanza dai luoghi sensibili, contraddice l'art. 7 c. 10 D.L. 158/2012, che invece demanda l'applicazione della nuova disciplina alla pianificazione ivi prevista (pianificazione che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che invece la L.R. pretermette del tutto) così violando "un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute".

Del resto, la giurisprudenza ha in effetti evidenziato che, coerentemente con le esigenze tutelate - medesime sull'intero territorio del Paese -, gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali, fermo testando il potere dei sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di effettiva emergenza (v. TAR Veneto, Sez. III, 16 aprile 2013 n. 578).

Se la materia della "tutela della salute" è soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, sicché queste possono provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, restando ferma la possibilità per le Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia 4.4.2012 n. 1006, T.A.R. Puglia 7.12.2012 n. 2100; Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61; Corte Cost. 14 marzo 2008, n. 62).

Nella specie, non si è trattato di fissare limiti più rigorosi di tutela ma si è stabilita la immediata entrata in vigore di misure per le quali la legge nazionale aveva invece disposto la necessità di un procedimento pianificatorio con il coinvolgimento di tutti i soggetti indicati nel citato art. 7 c. 10 del D.L.

IV. Sotto altro profilo, il Collegio ritiene che continuano a sussistere dubbi in ordine alla costituzionalità dell'art. 7 della L.R. 43/2013, sempre in relazione al contrasto con l'art. 7 c. 10 del D.L. 158/2012 (con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189) per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di "ordine pubblico e sicurezza" in quanto la norma regionale citata comunque incide sugli esercizi che accettano scommesse (come nella specie), cioè su esercizi soggetti al controllo dell'autorità di P.S. ex art. 88 R.D. 773/1931.


Peraltro, il controllo esercitato dall'Autorità di pubblica sicurezza in ordine al rilascio di concessioni/autorizzazioni ex art. 88 è un controllo che investe una pluralità di interessi, tutti diretti al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, mediante la verifica della sussistenza di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente la concessione.

Proprio la sussistenza di tali requisiti soggettivi e oggettivi deve essere verificata dall'Amministrazione statale in vista del mantenimento dell'"ordine pubblico e sicurezza", ossia nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico.

Del resto con la sentenza 222/2006, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il criterio teleologico adottato nell'individuazione dei contenuti della materia "sicurezza" mantenga comunque una notevole capacità penetrativa della potestà legislativa statale nelle materie di competenza regionale, con un intervento di tipo trasversale e potenzialmente espansivo su altre materie di competenza regionale. Questo implica allora che le Regioni non possono approvare o applicare leggi o provvedimenti, che, benché vertenti su altre materie di competenza regionale, comportino anche effetti che direttamente o indirettamente vanifichino o neutralizzino quelle misure amministrative adottate dall'amministrazione statale che siano previste o consentite da leggi statali aventi l'obiettivo di prevenire il compimento di reati, al di fuori dei casi e dei modi nei quali la stessa legge statale consenta alla Regione di introdurre simili riduzioni.

Con sentenza 237/2006, la Corte ha ritenuto fuori da ogni dubbio che "la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS) sia riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 117, comma 1, lett. h), Cost."

Con sentenza 21/2010, la Corte ha affermato che la materia della sicurezza di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), della Cost., "non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale" ed ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge statale che attribuiva al Ministro dello sviluppo economico il potere di emanare decreti volti a disciplinare tutti gli impianti posti all'interno di edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, ecc.), in quanto volti a tutelare gli utilizzatori degli impianti medesimi, garantendo la loro incolumità, nonché l'integrità delle cose.



Peraltro, nella specifica materia, la limitazione stabilita dalla legge regionale, comporta inevitabili restrizioni agli esercizi commerciali de quibus; restrizioni che, in comuni di ridotte dimensioni demografiche e territoriali, incidono notevolmente impedendone di fatto l'esercizio, così intervenendo sulla concessione ex art. 88 R.D.773/1931.

IV.I. Sotto altro profilo vi è da rilevare che la L.R. 43/2013 incide sulle concessioni ex art. 88 cit., in contrasto con quanto previsto dall'art. 7 c.10 D.L.158/2012, sia sotto il profilo sostanziale, che su quello temporale.

In particolare, la norma statale prevede che "10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione,

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concetto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando".

Pertanto, sotto un profilo sostanziale mentre la norma statale prescrive che la progressiva ricollocazione riguardi solo gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, (Ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina), l'art.7 della L.R. 43/2013 prevede che le restrizioni ivi indicate riguardino tutti gli "apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti."(ossia oltre quelli di cui alla lett. b dell'art. 110 c.6 R.D.773/1931, soggetti al rilascio del titolo amministrativo, anche la raccolta di scommesse, soggetta al rilascio del titolo di polizia ex art. 88 R.D. 773/1931)

Sotto un profilo temporale, inoltre, mentre il D.L.158/2012 prevede che le nuove disposizioni si applichino esclusivamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando, l'art.7 della L.R. 43/2013 dispone che l'autorizzazione all'esercizio non venga più concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, sin dalla sua entrata in vigore. Dal che discende che l'applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione previsti dal c.10 d.l.158/2012 di fatto incide del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali innanzi esplicitati.

V. Le considerazioni suindicate comportano quindi, a giudizio del Collegio, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 7 L.R. 43/2013 in relazione all'art. 7 c.10 D.L. 158/2012 determinando la violazione degli artt. 117 c.3 e 117, secondo comma, lettera h) Cost.

Il giudizio deve quindi essere sospeso, stante la pregiudizialità della questione, e va rimessa alla Corte Costituzionale la relativa questione di legittimità.

Spese al definitivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

a) *rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 L.R. 43/2013 nella parte di cui in motivazione, in relazione all'art. 7 c.10 D.L.158/2012, per violazione degli artt. 117 c.3, 117, secondo comma lettera h);*

b) *sospende il giudizio;*

c) *dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia.*

Spese al definitivo.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

Il Presidente: CAVALLARI

L'Estensore: MORO

16C00074

N. 55

*Ordinanza del 12 novembre 2015 della Corte d'appello di Trieste
nel procedimento civile promosso da Osso Sandra contro INPS*

Previdenza - Lavoratori autonomi e liberi professionisti - Contribuzione volontaria - Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), art. 6, comma 2.

LA CORTE DI APPELLO

DI TRIESTE


Collegio lavoro, costituita come segue:

dott. Mario Pellegrini, Presidente;

dott. Francesca Mulloni, consigliere;

dott. Lucio Benvegnù, consigliere.

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso depositato il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela Graziani e Giulia Pividori contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N. P.S., in persona del Presidente in carica con gli avvocati Giovanni Maria Maggia e Franco Maria Foramiti.



Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, esponendo di avere svolto attività di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 maturando così una contribuzione nella gestione per i lavoratori dipendenti pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici. Esponeva poi la ricorrente di avere, nel febbraio 2001, inoltrato domanda all'Istituto parte in causa volta a ricevere l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione: detta richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e quindi l'interessata, sino a tutto il mese di marzo 2004, aveva provveduto a versare all'I.N.P.S. la somma di € 24.355,80 per la citata contribuzione volontaria sì da raggiungere un numero di 130 settimane utili ed un totale di 1829 settimane utili ai fini di pensione. Nelle more peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005 la Osso aveva intrapreso un'attività di lavoro saltuario come promotrice commerciale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e solo nei fine settimana versando i contributi nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, legge n. 335/1995 gestione cui si era iscritta nell'ottobre 2002. Era poi accaduto che, maturata l'anzianità contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente (come detto sopra dal 1967 al 2000) e della contribuzione volontaria (ripetesi con versamenti operati dal luglio 2001 al marzo 2004) l'attrice aveva richiesto nel gennaio 2005 la concessione della pensione e che detta sua richiesta era stata accolta con istituzione dall'aprile 2005 di assegno di pensione. Era seguita poi richiesta dell'interessata avanzata nel giugno 2007 volta ad ottenere la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005; era però accaduto nell'ottobre 2008 che l'I.N.P.S. aveva segnalato all'attrice la presenza di doppia contribuzione dal 2003 al 2005 (si trattava dei contributi volontari e di quelli versati per la gestione separata in riferimento all'attività di collaborazione come promotrice curata dal 2003 al 2005) e che detta ipotesi non era consentita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 184/2007. L'ente resistente aveva poi revocato la pensione di anzianità in essere per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria e comunicato alla Osso l'esistenza di un indebitato di € 82.502,96 per i ratei di pensione a lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. La ricorrente, curati gli incombenti di carattere preliminare al giudizio, agiva indi in giudizio per fare appurare il suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003/2005, l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di anzianità di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, la condanna dell'Istituto a restituire le somme pagate dall'interessata per la contribuzione volontaria ed oramai inutili e non dovute.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere alle pretese dell'attrice, esporre le proprie difese, chiedendo la reiezione delle domande di parte avversa. La causa, senza attività istruttoria, veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 142/2010 dd. 15.6/24.9.2010.

Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte la domanda, posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate per contribuzione volontaria dalla ricorrente, proponeva rituale e tempestivo appello Sandra Osso sulla scorta di due motivi. Osservava dunque l'appellante che la decisione assunta era errata dato che essa aveva mal interpretato il quadro normativo di riferimento e l'art. 6 decreto legislativo n. 184/1997 il quale non vietava affatto in questo caso il cumulo delle due contribuzioni e cioè di quella volontaria nonché di quella nella gestione separata. Notava ancora la ricorrente che il Giudice di I grado non aveva riscontrato il carattere discriminatorio dell'art. 6 del decreto legislativo n. 184 citato in tema di divieto di cumulo di contribuzioni ove raffrontato ad altre analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva.

Si costituiva in giudizio l'ente appellato per resistere al gravame e chiedere la reiezione di esso formulando inoltre appello incidentale volto ad escludere che le somme da restituirsi all'attrice fossero produttive di interessi, attesa la totale buona fede dell'Istituto nel corso della vicenda in oggetto.


Le parti, autorizzate ad un tanto, redigevano note difensive ad all'udienza del 17 ottobre 2013 la causa veniva discussa.

All'esito della discussione con ordinanza dd. 17 ottobre 2013 letta in udienza questo Giudice sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 184/1997 e con riguardo agli articoli 3, 35 e 38 Cost. nei termini meglio definiti in prosieguo.


Curati gli adempimenti del caso e radicatosi indi il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, con sentenza n. 114/2015 dd. 29.4/18.6.2015 la Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione di legittimità sollevata da questa Corte di appello.

Parte attrice provvedeva allora a riassumere tempestivamente, in data 15 settembre 2015, il procedimento ex art. 297 codice di procedura civile e, definita l'udienza di discussione con apposito decreto datato 17 settembre 2015, curata la notificazione di ricorso e decreto, si costituiva pure l'Istituto appellato riprendendo in sintesi le precedenti sue difese.

All'udienza del 12 novembre 2015 la causa veniva nuovamente discussa dinanzi al Collegio e trattenuta in decisione.



Viene qui sollevata nuovamente questione di legittimità riferita alla norma di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997 con riguardo agli articoli 3, I e II comma, 35, I comma e 38, I e II comma della Costituzione nella parte in cui essa, in base all'interpretazione datane in I grado e più corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi, come il presente, di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori ad € 3000,00 annui. Non prospettabile risulta una diversa esegesi della norma di cui all'art. 6 II comma decreto legislativo n. 184 citato atteso la chiarezza del dettato stesso e quindi il necessario ricorso al dato solo letterale della norma in oggetto. In punto rilevanza si osserva che è la norma in questione (e cioè l'art. 6 II comma del decreto legislativo n. 184/1997) ad impedire il ricorso alla contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una forma di previdenza obbligatoria come qui, e cioè in ipotesi in cui oltre a detta contribuzione vi sia stata quella nella c.d. gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Integrando in particolare, come specificamente richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114/2015, le indicazioni in punto rilevanza della questione qui posta, va rilevato che in base alle scarse indicazioni date dall'attrice il suo rapporto di lavoro come promotrice commerciale si è articolato (difetta in atti ogni documento negoziale al riguardo) come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c.. In particolare, va sottolineato risalto che, stando a quanto emerge dall'estratto conto contributivo senza data dimesso dall'attrice Osso (doc. 5 ricorrente), si trattò di un rapporto di collaborazione insorto il 7 ottobre 2002 e durato sino a tutto il maggio 2005; più nel dettaglio, notato che non rileva qui la disciplina del decreto legislativo n. 276/2003 perchè successiva alla genesi del rapporto negoziale, l'interessata ebbe a percepire per tale sua attività di collaborazione coordinata e continuativa euro 2.527,00 per l'anno 2003, euro 2.909,00 per l'anno 2004, ed euro 1.211,00 per l'anno 2005 (con contributi riferiti al 2003 pari ad euro 353,00, per il 2004 pari ad euro 516,00 e per l'anno 2005 uguali ad euro 27,98). Di qui il rilievo, forzatamente basato sul notorio e sulle mere allegazioni della ricorrente, che si era trattato di un lavoro concentrato nei fine settimana e che impegnava Sandra Osso per ben poche ore. Quindi risulta esaurientemente avvalorata la considerazione che si era in presenza di un'attività di lavoro, pur non subordinato ma parasubordinato, per un novero limitato di ore a settimana e con compensi ridottissimi (dividendo, per rendere chiaro il dato fattuale, i compensi percetti per 12 si ottiene un risultato di euro 210 al mese circa per il 2003, di euro 242 al mese per il 2004, e di euro 100 al mese per il 2005 in cui vi furono solo 5 mesi di lavoro, sintomi questi di un lavoro di un numero minimo ore ove si tenga conto che, come notorio, una retribuzione oraria ammontava ed ammonta a diversi euro per ora in base ai vari CCNL). Non va poi sottaciuto che in questo caso era imposta una forma di contribuzione (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995) che però a nulla giovare poteva giovare all'interessata, vista la sua posizione di lavoratrice dipendente per 33 anni nel passato. Risulta inoltre importante il notare che da un lato ed al momento dei fatti (e cioè a quello della genesi del rapporto di collaborazione coordinata) l'interessata era già stata ammessa alla contribuzione volontaria ed anzi la stava pagando da tempo (doc. 4 di parte attrice); né va sottaciuto il dato per cui al momento stesso (inizio 2003) il quadro normativo era ben diverso da quello attuale e non era stato ancor emanato il decreto legislativo n. 276/2003. Quanto ai casi di comparazione proposti, rammentato che l'appellante aveva regolarmente lavorato come dipendente per quasi 33 anni vedendo versare i suoi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S. e che risulta incontestato che l'interessata era stata licenziata nel 2000 per riduzione del personale (dati questi assolutamente incontrovertibili), ci si richiama qui a due ipotesi. La prima è quella dei lavoratori dipendenti a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ex articoli 8 d.lgs. n. 564/1996 e 3 comma 1 decreto legislativo n. 378/1998; in detto caso di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro di tipo subordinato solo a tempo parziale il ricorso al riscatto era ed è possibile per i periodi non lavorati; la Osso che, per contro, pur lavorando certo senza vicolo di subordinazione ma del pari per poche ore a settimana e con corrispettivi quali quelli indicati su non ha né aveva detta facoltà. Quindi l'unica differenza fra i due casi era, a parità di ore e di compensi, la differente natura del rapporto sottostante, subordinato e/o parasubordinato, ove per il secondo non vi è però facoltà di accedere a contribuzione volontaria. Inoltre, gli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 276/2003 (abrogati poi solo di recente con il decreto legislativo n. 81/2015) in tema di prestazioni occasionali di carattere accessorio con contribuzione sinanco in gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (fatto che fa ancor più intuire la contiguità delle situazioni) non prevede un divieto come il presente. Nel dettaglio, in questo caso siamo in presenza di lavori solo occasionali definiti in varie lettere dell'articolo (lavori domestici, insegnamento privato ecc.) ed in caso non solo di esclusione sociale o di primo ingresso nel mondo del lavoro ma anche in caso di persone in procinto di uscire comunque dal mondo del lavoro. Va allora rammentato che l'attrice al di là del dato della diversa natura del rapporto e delle attività concrete svolte (addetta al commercio, in sintesi, e non collaboratrice familiare e/o insegnante) era proprio (Sandra Osso è nata nell'anno 1947, godeva di 33 anni di lavoro e di contribuzione e nei lontani anni dal 2003 al 2005 è difficile negare fosse «in procinto di uscire dal Mercato del lavoro» tanto che fu poi ammessa a pensione nel 2005, salvo successiva revoca) prossima ad entrare in quiescenza uscendo dal mondo del lavoro. Scrupolo di completezza impone rammentare



che comunque nel caso di specie l'attrice è stata poi ammessa, come pacifico, al pensionamento da inizio 2008 ma senza potere fruire dei periodi fatti oggetto di contribuzione volontaria per cui è lite. Come evidente, gli articoli 70 e 72 decreto legislativo n. 276 citato hanno poi riguardo (vedi il comma II dell'art. 70) a lavori occasionali ed accessori che non diano luogo a compensi pari ad euro 5.000,00 per anno solare, ben oltre quanto occorso qui.

Va osservato poi che, solo in fatto, non vi è contrasto fra le parti in merito ad un dato di fatto e quindi sulla circostanza per cui la ricorrente lavorò dal 2003 al 2005 come promotrice nei fine settimana percependo degli importi pari ad € 2527,00 (nel 2003), € 2909,00 (nel 2004) ed € 1211,00 (nel 2005) come traspare dal doc. 5 attoreo (estratto contributivo formato dall'Istituto stesso parte in causa). La norma di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997 così recita «... La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza ...». Come notato dal Tribunale di Udine l'interpretazione di siffatta norma è chiara e fa intendere che il legislatore abbia voluto escludere in radice il cumulo di contribuzione, volontaria e non, in ogni caso tanto da essere reso palese dall'elencazione contenuta in essa (lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti quindi trattavasi di un divieto esteso in ogni direzione). Va ora rilevato e ribadito però che in casi per molti versi riconducibili al presente la disciplina del divieto di cumulo citata non viene estesa: un tanto vale appunto per i lavoratori dipendenti a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ed in base al dettato dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 come integrato nel 1998 dal decreto legislativo n. 278/1998, art. 3, comma 1, sub *d*) e ciò, significativamente, con una norma definita nella sua interezza nel 1998, dopo quindi l'intervento del decreto legislativo n. 184/1997 di cui si è detto prima; lo stesso ente convenuto ha del resto dato atto di un tanto nella propria circolare dd. 29 marzo 2009 n. 45. Analogamente, il decreto legislativo n. 276/2003 agli articoli 70 e 72 in tema di prestazioni occasionali di carattere accessorio e di relativa contribuzione nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 non prevede divieto di cumulo con un'eventuale contribuzione volontaria, come si è dato cura di asserire lo stesso Istituto resistente nella circolare n. 91 dd. 9 luglio 2010 proprio con riguardo al dettato dell'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 184/1997 e ciò avuto riferimento a redditi da lavoro ben superiori a quelli, in concreto, prodotti in ciascuno dei tre anni dal 2003 al 2005 dall'attrice e di cui al doc. 5 citato prima (a fronte di un dato normativo del decreto legislativo n. 276/2003 che va invece da 3000,00 a 5000,00 euro all'anno). Nè va sottaciuto il dato, eloquente, per cui in sede parlamentare la presente incongruenza, riferita proprio agli iscritti alla gestione separata che non possono integrare i versamenti contributivi in modo volontario, è stata posta in risalto ai fini dell'integrazione del dettato della legge n. 243/2004 art. 1, ma inutilmente. Di qui il rilievo della possibile irragionevolezza di detto stato di cose ed infatti per attività di lavoro consimili per impegno orario e per reddito conseguito si sono adottate soluzioni, diverse con il divieto, nel caso della ricorrente, di cumulare i versamenti effettuati in via volontaria. Di qui un possibile «vulnus» sotto il profilo della definizione del regime applicabile a casi del tutto corrispondenti sotto l'aspetto fattuale ex art. 3, I e II comma Cost. (nè va taciuto il dato per cui non sempre al lavoratore, parte contraente debole come lo stesso sistema delineato dalla legge n. 533/1973 fa intendere ad es. nel dettato degli articoli 429, III comma codice di procedura civile e 431, III comma, c.p.c., è data la possibilità di optare per una forma di lavoro od un'altra, e cioè se subordinato o parasubordinato). Parimenti, sul versante della tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione (art. 35 I comma Cost.) la su riferita diversità di trattamento della disciplina del cumulo fra contribuzione volontaria ed altre forme di contribuzione risulta difficilmente giustificabile essendo evidente che ogni prestazione di lavoro merita considerazione eguale pure sul versante contributivo, sia che essa sia svolta come lavoro subordinato che come lavoro parasubordinato, come qui occorso. Da ultimo, con riferimento all'art. 38 II comma Cost., la differenziazione posta in risalto priva i soggetti come la ricorrente di un idoneo riconoscimento dell'attività svolta e degli accantonamenti effettuati per provvedere alla propria vecchiaia; va rammentato che nel caso in oggetto trattavasi sinanco di contribuzione onerosa volontariamente effettuata per assicurarsi mezzi adeguati alla propria terza età e per garantire un tenore di vita analogo, per quanto possibile ed entro i noti limiti di legge, a quello di cui si era goduto sino a che si era fatto parte del mondo del lavoro attivo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio, rimette gli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimità costituzionale alla luce dell'art. 3, I e II comma Cost., 35, I comma Cost. e 38, II comma Cost. dell'art. 6, II comma, del decreto legislativo n. 184/1997 nei limiti in premessa esposti.



Ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e notificata alle parti in causa Sandra Osso ed I.N.P.S. nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri.

Trieste, 12 novembre 2015

Il Presidente est.: PELLEGRINI

16C00075

N. 56

Ordinanza del 30 novembre 2015 del Tribunale di Bergamo nel procedimento civile promosso da B.D. e B.E. contro Comune di Azzano San Paolo e INPS

Straniero comunitario - Diritto all'assegno di maternità - Condizioni - Titolarietà della carta di soggiorno.

– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 74.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

(ORDINANZA EX ART. 23, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87)

Il Giudice del lavoro di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al n. 1786/15 R.G., sul ricorso depositato il 30 luglio 2015 nella controversia promossa da B.D. e B.E. rappresentate e difese dagli avvocati A. Guariso e M. Lavanna, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dei suindicati avvocati, ricorrenti, contro:

Comune di Azzano San Paolo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. P. Nozza, in virtù di mandato a margine della memoria difensiva, ed elettivamente domiciliato in Bergamo presso lo studio del suindicato avvocato, convenuto;

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. A. Imparato, per mandato generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Bergamo, presso l'Ufficio Legale INPS.

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 settembre 2015, sul ricorso promosso ai sensi degli artt. 28 d.lgs. 150/11 e 44 d.lgs. n. 286/98, osserva quanto segue:


Le ricorrenti, premesso di essere cittadina del Burkina Fasu (quanto alla B.) e del Ghana (quanto alla B.) titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, hanno dato alla luce i figli N. A. G. (quanto alla B., nato il ...) e O. N. B. (quanto alla E., nato il ...) ed hanno successivamente presentato al Comune di residenza domanda di indennità di maternità ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 151/01 (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

Il Comune di Azzano San Paolo ha negato la prestazione, stante l'intervenuto diniego della carta di soggiorno e dunque l'insussistenza del requisito di cui all'art. 74, d.lgs. 151/01 (v. doc. 5, 6 fasc. ricorrente).

Le ricorrenti affermavano il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Azzano San Paolo e la contrarietà dell'art. 74 d.lgs. 151/01 a disposizioni internazionali, nella parte in cui consente l'erogazione dell'assegno di maternità solo a favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il Comune di Azzano San Paolo, costituitosi in giudizio, evidenziava come la scelta legislativa operata con l'art. 74, d.lgs. 151/01, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata; risultasse razionale e non discriminatoria, non assistita dalla tutela dell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE invocata dalle parti ricorrenti.

L'INPS, costituitosi a sua volta in giudizio, dopo aver preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, negava la sussistenza della dedotta discriminazione, nonché la violazione di norme nazionali o sovranazionali.



Tutto ciò premesso, si osserva:

per la soluzione della controversia è dirimente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, d.lgs. n. 151/01 nella parte in cui limita soggettivamente l'accesso al beneficio dell'assegno di maternità, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, ai soli stranieri soggiornanti di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari (o per altri motivi);

non è dirimente l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'INPS atteso che l'eventuale ordine di cessazione della condotta antidiscriminatoria spiegherebbe i suoi effetti pure nei confronti dell'ente, tenuto al pagamento della prestazione;

per quanto attiene, invece, alla rilevanza della questione di costituzionalità, occorre rilevare, innanzi tutto, come non siano in discussione tutti gli altri requisiti per l'accesso al beneficio assistenziale, essendo controversa solo la questione relativa all'estensione soggettiva del beneficio medesimo alla ricorrente, non cittadina italiana, né comunitaria e priva di permesso di soggiorno di lunga durata;

ciò richiede pertanto la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 74, d.lgs. 151/2001 nella parte in cui riconosce il beneficio ai soli cittadini italiani o comunitari o agli stranieri titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lunga durata);

l'art. 74, comma 1, d.lgs. 151/2001 stabilisce che “per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli, articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico è concesso un assegno di maternità”;

secondo il 4° comma della citata disposizione, “l'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti”;

le ricorrenti sono residenti in Italia e legalmente presente sul territorio nazionale in virtù di permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre i mariti ed i figli sono titolari di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, ciò quindi dà conto di una presenza in Italia non avente carattere episodico;


l'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 sancisce che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”;

la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente affermato che tra i diritti patrimoniali tutelati dall'art. 1 del Protocollo addizionale I alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si intendono anche le prestazioni sociali, comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi, e che per tali diritti vige il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione (in tal senso, con riferimento all'assegno di invalidità civile *cf.* sentenza 26 febbraio 1993 in causa Salesi/Italia; sentenza 30 settembre 2003 in causa Koua Poirrez/Francia nella quale si stabilisce il principio per cui “l'assegno per minorati adulti previsto dalla legislazione francese è un diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 1 del Protocollo I e di conseguenza soggiace al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”);

deve quindi ritenersi che l'art. 14 della CEDU e l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, secondo l'interpretazione della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo, obblighino lo Stato italiano a legiferare in materia di prestazioni sociali, anche non contributive, senza porre alcuna discriminazione in ragione della nazionalità delle persone. Discriminazione che ricorre ogniqualvolta un dato trattamento non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole, non realizzando un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito (*cf.* Niedzwiecki contro Germania, sentenza del 25 ottobre 2005);

l'art. 74, d.lgs. 151/2001, ponendo come requisito per la fruizione dell'assegno di maternità il possesso della cittadinanza italiana o l'essere titolare di carta di soggiorno (ora permesso CE per lungo soggiorno), ha portata restrittiva e non manifestamente ragionevole, introducendo un trattamento differenziato basato solo sul dato temporale di durata della residenza rispetto ad alcune categorie di stranieri extracomunitari, senza prendere in considerazione la condizione di grave bisogno della persona soggiornante, legalmente autorizzata, che può versare in una oggettiva situazione di debolezza economica, tale da non consentirle di poter adeguatamente provvedere al sostentamento proprio e del figlio;

la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato tale esigenza di tutela (*cf.* sent. 29-30 luglio 2008, n. 306, relativa all'indennità di accompagnamento; sent. 14-23 gennaio 2009, n. 11, relativa alla pensione di inabilità; sent.



n. 187/2010 riguardante l'assegno mensile di invalidità; sent. n. 329 del 2011 concernente la indennità di frequenza, sent. n. 22 del 27 gennaio 2015 per le pensioni ai ciechi civili), ribadendola, da ultimo, nell'affermare l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (cfr: sent. n. 22 del 27 gennaio 2015);

con tale sentenza la Corte, richiamando proprie analoghe precedenti pronunce, ha ribadito come “qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDO, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo”;

principi che devono trovare applicazione anche con riferimento alle misure assistenziali, ovvero “a benefici rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all'art. 2 Cost.” (cfr: sent. n. 22 del 27 gennaio 2015);

tali principi debbono essere riaffermati pure con riferimento all'indennità di maternità, trattandosi di beneficio a tutela dei bisogni di un minore, nell'ambito di un contesto familiare di difficoltà economica, per cui non v'è dubbio che si tratti di una prestazione diretta a soddisfare bisogni primari della persona che è compito dello Stato tutelare e salvaguardare;

il soggetto richiedente tale beneficio, infatti, si trova generalmente in una situazione di particolare debolezza, sia fisica, notoriamente legata ai mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio, sia economica, ostativa allo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di interdizione obbligatoria, per cui la prestazione è chiaramente posta a tutela di situazioni di bisogno rispetto a condizioni di vita minime;

per tali ragioni appaiono sussistere fondati dubbi di irragionevole discriminazione legata solo a condizioni di appartenenza nazionale o comunitaria o di durata temporale del soggiorno, non ricorrendo, nella situazione in esame, neppure una situazione di presenza sul territorio nazionale del tutto episodica o di breve durata;

secondo l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 “gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”;

l'art. 74, d.lgs. 151/2001, inibendo al soggetto extracomunitario stabilmente e regolarmente presente nel territorio nazionale, se privo di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE di lungo periodo a norma del d.lgs. 3 del 2007), la fruizione dell'assegno di maternità, diversifica, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, il trattamento di situazioni identiche senza alcuna giustificazione razionale;

la norma dell'art. 74 cit. pare pure contraria ai valori di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione ed alle finalità proprie dell'assistenza, quali emergono dall'art. 38 Cost. (estensibili anche alla persona straniera extracomunitaria) volto ad assicurare mezzi di sostentamento per la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona;

l'art. 10 Cost. rimette al legislatore nazionale la disciplina applicabile allo straniero, ma secondo la giurisprudenza costituzionale, il potere e la discrezionalità del legislatore, nell'introdurre trattamenti differenziati tra cittadini e stranieri (laddove non vengano in considerazione diritti inviolabili), incontra il limite del parametro di ragionevolezza e dei principi internazionali recepiti dall'ordinamento nazionale;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, in tema di “sicurezza sociale e assistenza sociale”, stabilisce, all'art. 34, “il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, (...) secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali”;

l'art. 74, d.lgs. 151/01, nel subordinare la fruizione dell'assegno di maternità alla titolarità del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, risulta in contrasto pure con il disposto dell'art. 31 della Costituzione secondo cui la Repubblica protegge la maternità;

dall'esame complessivo del diritto dell'Unione europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere “il diritto all'assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari, non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata;



la formulazione della norma censurata e la tassatività del novero dei soggetti ivi elencati osta ad una interpretazione adeguatrice, considerato peraltro che, sino ad oggi, eventuali estensioni dei benefici, nel settore della previdenza ed assistenza sociale, sono avvenute per effetto di pronunce di illegittimità costituzionale;

si rende quindi necessario investire la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, d.lgs. 151/01 che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, oltre che rilevante nell'ambito del giudizio instaurato dalla ricorrente, non appare manifestamente infondata, posto che la norma, nel subordinare il diritto al possesso di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introduce un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione nei confronti del cittadino, in violazione degli artt. 14 della Convenzione ed 1 del Protocollo aggiuntivo, così come interpretati dalla Corte stessa e replicati nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a sua volta richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, dagli art. 2, 3, 10, 31, 38, 117, primo comma Cost.;

P. Q. M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, 26 novembre 2015

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa MONICA BERTONCINI

16C00076

n. 57

*Ordinanza del 30 novembre 2015 del Tribunale di Bergamo
nel procedimento civile promosso da S. S. contro comune di Gorle e INPS*

Straniero comunitario - Diritto all'assegno di maternità - Condizioni - Titolarità della carta di soggiorno.

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 74.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

Ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il Giudice del lavoro di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al n. 1710/15 R.G., sul ricorso depositato il 22 luglio 2015 nella controversia promossa da S. S. rappresentata e difesa dagli avvocati A. Guariso e M. Lavanna, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dei suindicati avvocati, ricorrente contro il comune di Gorle, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. P. Strapparava, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dell'avv. M. Buzzanca, convenuto INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. A. Imparato, per mandato generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Bergamo, presso l'Ufficio legale INPS.

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2015, sul ricorso promosso ai sensi degli articoli 28, decreto legislativo n. 150/2011 e 44, decreto legislativo n. 286/1998, osserva quanto segue: la ricorrente,



premessò di essere cittadina marocchina titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, in data 11 aprile 2014 ha dato alla luce il figlio I. R. ed ha successivamente presentato al comune di residenza domanda di indennità di maternità ai sensi dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 (vedi doc. 2 fasc. ricorrente).

Il comune di Gorle ha inizialmente erogato la prestazione, essendo in corso l'iter amministrativo sulla domanda di carta di soggiorno presentata dall'interessata, ma successivamente ha dato disposizione all'INPS di procedere alla revoca del beneficio, stante l'intervenuto diniego della carta di soggiorno e dunque l'insussistenza del requisito di cui all'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 (vedi doc. 4, 6, 7 fasc. ricorrente).

La S. affermava il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal comune di Gorle e la contrarietà dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 a disposizioni internazionali, nella parte in cui consente l'erogazione dell'assegno di maternità solo a favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il comune di Gorle, costituitosi in giudizio, evidenziava come la scelta legislativa operata con l'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, risultasse razionale e non discriminatoria.

L'INPS, costituitosi a sua volta in giudizio, dopo aver preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, negava la sussistenza della dedotta discriminazione, nonché la violazione di norme nazionali o sovranazionali.

Tutto ciò premesso, si osserva:

per la soluzione della controversia è dirimente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui limita soggettivamente l'accesso al beneficio dell'assegno di maternità, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, ai soli stranieri soggiornanti di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari (o per altri motivi);

non è dirimente l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'INPS atteso che l'eventuale ordine di cessazione della condotta antidiscriminatoria spiegherebbe i suoi effetti pure nei confronti dell'ente, tenuto al pagamento della prestazione;

per quanto attiene, invece, alla rilevanza della questione di costituzionalità, occorre rilevare, innanzi tutto, come non siano in discussione tutti gli altri requisiti per l'accesso al beneficio assistenziale, essendo controversa solo la questione relativa all'estensione soggettiva del beneficio medesimo alla ricorrente, non cittadina italiana, né comunitaria e priva di permesso di soggiorno di lunga durata;

ciò richiede pertanto la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui riconosce il beneficio ai soli cittadini italiani o comunitari o agli stranieri titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lunga durata);

l'art. 74, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che «per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico è concesso un assegno di maternità»;

secondo il quarto comma della citata disposizione, «l'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'Indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti»;

la ricorrente è residente in Italia e legalmente presente sul territorio nazionale in virtù di permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 19 gennaio 2016, mentre il marito ed il figlio sono titolari di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, ciò quindi dà conto di una presenza in Italia non avente carattere episodico;

l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 sancisce che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, ricchezza, la nascita od ogni altra condizione»;

la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente affermato che tra i diritti patrimoniali tutelati dall'art. 1 del Protocollo addizionale I alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si intendono anche le prestazioni sociali, comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi, e che per tali diritti vige il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione (in tal senso, con riferimento all'assegno di invalidità civile *cf.* sentenza 26 febbraio 1993 in causa Salesi/Italia; sentenza 30 settembre 2003 in causa Koua Poirrez/Francia nella quale si stabilisce il principio per cui «l'assegno per minorati adulti previsto dalla legislazione francese



è un diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 1 del Protocollo I e di conseguenza soggiace al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»);

deve quindi ritenersi che l'art. 14 della CEDU e l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, secondo l'interpretazione della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo, obblighino lo Stato italiano a legiferare in materia di prestazioni sociali, anche non contributive, senza porre alcuna discriminazione in ragione della nazionalità delle persone. Discriminazione che ricorre ogniqualvolta un dato trattamento non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole, non realizzando un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito (*cf.*: Niedzwiecki contro Germania, sentenza del 25 ottobre 2005);

l'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001, ponendo come requisito per la fruizione dell'assegno di maternità il possesso della cittadinanza italiana o l'essere titolare di carta di soggiorno (ora permesso CE per lungo soggiorno), ha portata restrittiva e non manifestamente ragionevole, introducendo un trattamento differenziato basato solo sul dato temporale di durata della residenza rispetto ad alcune categorie di stranieri extracomunitari, senza prendere in considerazione la condizione di grave bisogno della persona soggiornante, legalmente autorizzata, che può versare in una oggettiva situazione di debolezza economica, tale da non consentirle di poter adeguatamente provvedere al sostentamento proprio e del figlio;

la Corte costituzionale ha più volte evidenziato tale esigenza di tutela (*cf.*: sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306, relativa all'indennità di accompagnamento; sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11, relativa alla pensione di inabilità; sentenza n. 187/2010 riguardante l'assegno mensile di invalidità; sentenza n. 329 del 2011 concernente la indennità di frequenza, sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015 per le pensioni ai ciechi civili), ribadendola, da ultimo, nell'affermare l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (*cf.*: sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015);

con tale sentenza la Corte, richiamando proprie analoghe precedenti pronunce, ha ribadito come «qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo»;

principi che devono trovare applicazione anche con riferimento alle misure assistenziali, ovvero «a benefici rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all'art. 2 Cost.» (*cf.*: sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015);

tali principi debbono essere riaffermati pure con riferimento all'indennità di maternità, trattandosi di beneficio a tutela dei bisogni di un minore, nell'ambito di un contesto familiare di difficoltà economica, per cui non v'è dubbio che si tratti di una prestazione diretta a soddisfare bisogni primari della persona che è compito dello Stato tutelare e salvaguardare;

il soggetto richiedente tale beneficio, infatti, si trova generalmente in una situazione di particolare debolezza, sia fisica, notoriamente legata ai mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio, sia economica, ostativa allo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di interdizione obbligatoria, per cui la prestazione è chiaramente posta a tutela di situazioni di bisogno rispetto a condizioni di vita minime;

per tali ragioni appaiono sussistere fondati dubbi di irragionevole discriminazione legata solo a condizioni di appartenenza nazionale o comunitaria o di durata temporale del soggiorno, non ricorrendo, nella situazione in esame, neppure una situazione di presenza sul territorio nazionale del tutto episodica o di breve durata;

secondo l'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»;

l'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001, inibendo al soggetto extracomunitario stabilmente e regolarmente presente nel territorio nazionale, se privo di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE di lungo periodo a norma del decreto legislativo n. 3 del 2007), la fruizione dell'assegno di maternità, diversifica, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, il trattamento di situazioni identiche senza alcuna giustificazione razionale;



la norma dell'art. 74 cit. pare pure contraria ai valori di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione ed alle finalità proprie dell'assistenza, quali emergono dall'art. 38 Cost. (estensibili anche alla persona straniera extracomunitaria) volto ad assicurare mezzi di sostentamento per la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona;

l'art. 10 Cost. rimette al legislatore nazionale la disciplina applicabile allo straniero, ma secondo la giurisprudenza costituzionale, il potere e la discrezionalità del legislatore, nell'introdurre trattamenti differenziati tra cittadini e stranieri (laddove non vengano in considerazione diritti inviolabili), incontra il limite del parametro di ragionevolezza e dei principi internazionali recepiti dall'ordinamento nazionale;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, in tema di «sicurezza sociale e assistenza sociale», stabilisce, all'art. 34, «il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, (...) secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali»;

l'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001, nel subordinare la fruizione dell'assegno di maternità alla titolarità del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, risulta in contrasto pure con il disposto dell'art. 31 della Costituzione secondo cui la Repubblica protegge la maternità;

dall'esame complessivo del diritto dell'Unione europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all'assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari, non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata;

la formulazione della norma censurata e la tassatività del novero dei soggetti ivi elencati osta ad una interpretazione adeguatrice, considerato peraltro che, sino ad oggi, eventuali estensioni dei benefici, nel settore della previdenza ed assistenza sociale, sono avvenute per effetto di pronunce di illegittimità costituzionale;

si rende quindi necessario investire la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, decreto legislativo n. 151/2001 che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, oltre che rilevante nell'ambito del giudizio instaurato dalla ricorrente, non appare manifestamente infondata, posto che la norma, nel subordinare il diritto al possesso di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introduce un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione nei confronti del cittadino, in violazione degli articoli 14 della Convenzione ed 1 del protocollo aggiuntivo, così come interpretati dalla Corte stessa e replicati nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a sua volta richiamato dall'art. 6 del trattato sull'Unione europea, dagli articoli 2, 3, 10, 31, 38, 117, primo comma Cost.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, 26 novembre 2015

Il Giudice del lavoro: BERTONCINI


16C00077

N. 58

*Ordinanza del 21 gennaio 2016 della Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di M.C., G.D. e Vetor Spa*

Reati e pene - Reato di naufragio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 428 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 428 cod. pen.

– Codice penale, art. 157, comma sesto.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo Romis - Presidente;
- Dott. Salvatore Dovere - consigliere;
- Dott. Pasquale Gianniti - consigliere;
- Dott. Vincenzo Pezzella - rel. consigliere;
- Dott. Giuseppe Pavich - consigliere.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da:

- M.C. n. ... il...;
- G.D. n.... il...
- Società Vetor P.A.

Avverso la sentenza n. 4438/2011 Corte appello di Napoli, del 26 settembre 2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 17 dicembre 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Pezzella;

Udito il procuratore generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Udito per le parti civili eredi di M.A. l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese.

Udito per le parti civili eredi di B.A. l'avv. Paolo Girolami in sostituzione dell'avv. Giuseppe Di Meglio, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Udito il difensore dei ricorrenti imputati M. e G. e responsabile civile Vetor S.p.a. che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. M.C. e G.D. venivano giudicati dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale per rispondere:

a) del reato p. e p. dagli articoli 113 - 428 - 449 comma 2 c.p., perché in cooperazione tra loro, rispettivamente nella qualità di comandante della nave e di marinaio - timoniere - per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare per aver omesso:

1. di mutare la propria rotta e la propria velocità e comunque per aver omesso di compiere ogni altra manovra, al fine di evitare l'abbordaggio con altra nave che si trovava in posizione ravvicinata, in violazione della regola n. 17 punto b) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085;

2. di utilizzare il radar di bordo o comunque ogni altro mezzo a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento, per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio, ai sensi della regola n. 7 lettere a) e b) del «Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare» ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085;

3. di predisporre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento, per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio;

4. di adottare segnali di manovra e di avvertimento alla nave che si trova in posizione ravvicinata e che non si riesce a capire quali siano le intenzioni di manovra, come previsto dalla regola n. 34 lettera d) del «Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare» ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085 cagionavano il naufragio del Moto Peschereccio denominato "Padre Pio", iscritto nel Registro della Navi Minori e galleggianti con n. 6NA005, di proprietà della Società Armatrice U.E.P. Soc. Coop. a r.l. S. Giovanni Giuseppe della Croce, con sede in Ischia;

b) del reato p. e p. dagli articoli 113-589 c.p., perché in cooperazione tra loro, rispettivamente nella qualità di comandante della nave e di marinaio - timoniere - per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare tenendo la condotta omissiva meglio descritta al capo a), in violazione, delle regole del «Regolamento



Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare» ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n. 1085, cagionavano la morte di N.S., M.A. e B.A. i quali si trovavano a bordo del Moto Peschereccio denominato Padre Pio;

Reati commessi in Ischia (NA) il 29.6.2005.

Il giudice di prime cure, con sentenza del 22.6.2010, dichiarava entrambi gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e, concesse loro le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ex art. 81 cpv. codice penale, li condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Li condannava, inoltre, in solido con il responsabile civile Vetur Spa, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi compiutamente in separata sede, determinando il concorso di colpa delle persone offese nella misura del 50%. Seguiva, inoltre, la condanna, sempre in solido con il responsabile civile Vetur S.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili.

2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26.9.2014, decidendo sugli appelli proposti dagli imputati M.C. e G.D. dal responsabile civile Vetur Spa, nonché dalle parti civili V.A. e M.M. (costituiti a mezzo dell'avv. Marco Bassetta), dalla parte civile M.C. (costituito a mezzo dell'avv. Arturo Staropoli), dalle parti civili M.A., M.G., M.G., M.M.M., M. R., M.V., R.E. (costituiti a mezzo dell'avv. Lorenzo Bruno Molinaro), e dalle Parti Civili V.E. in proprio e quale genitrice dei minori V.A., M. e S. P. e V.E. (costituite a mezzo dell'avv. Paolo Stravino), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 22 giugno 2010, così provvedeva: 1. in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che non vi era concorso di colpa delle persone offese M.A. e B.A. (i due marinai della motonave Padre Pio); 2. condannava M.C. e G.D. in solido tra loro e con il responsabile civile Vetur Spa, all'integrale risarcimento dei danni (e non nella misura del 50%), in favore delle parti civili eredi di M.A. (V.A., M.M., M.C., M.A., M.G., M.G., M.M.M., M.R., M.V., e R.E.) — danni da liquidarsi in separata sede; 3. confermava nel resto la gravata sentenza, e condannava gli imputati M.C. e G.D. il responsabile civile Vetur Spa e le parti civili V.E. — nella duplice qualità — e V.E. (eredi di V.S.) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio; 4. condannava M.C. e G.D. in solido tra loro e con il responsabile civile Vetur SpA, al pagamento delle spese di costituzione di parte civile grado, che liquidava dettagliatamente in dispositivo.

La Corte territoriale, a proposito delle statuizioni civili, confermata dunque la valutazione del primo giudice, laddove si era affermato il concorso di colpa (nella misura del 50%), ai fini del determinarsi del sinistro del 29 giugno 2005, della persona offesa V.S. comandante del peschereccio».

Pertanto — in adesione al principio giuridico di cui all'art. 2055 cc. — gli imputati e G., in solido tra loro e col responsabile civile Vetur SpA, venivano condannati all'integrale risarcimento dei danni, sempre da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili eredi di M.A. (vale a dire, V.A., M.M., M.C., M.A., M.G., e M.G., M.M.M., M.R., M.V. e R.E.

Il tutto, in riforma della impugnata sentenza, che aveva emesso condanna risarcitoria, nella misura del 50 %, cioè tenendo presente il ritenuto pari concorso di colpa della persona offesa M.A.

Al contrario, non veniva emessa condanna all'integrale risarcimento del danno (e non nella misura del 50%), in favore delle parti civili eredi del pescatore B.A. in quanto costoro, pur costituitisi anche in secondo grado, a differenza degli eredi di M.A.) non avevano interposto appello, avverso la sentenza di prime cure.

A pag. 12 della sentenza la Corte territoriale precisava in che cosa consistesse il «conferma nel resto»: «L'espressione si riferisce: 1) alla affermazione di penale responsabilità dei due imputati, in ordine ai reati loro ascritti, ed alla conseguente condanna alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ciascuno; 2) alla declaratoria di concorso di colpa della p.o. V.S. (comandante del peschereccio)), nella misura del 50%; 3) alla condanna dei due imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile Vetur SpA, al risarcimento danni, nella misura del 50%, in favore degli eredi di V.S. e degli eredi di E.A. (danni da liquidarsi in separata sede); 4) alla condanna al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, sostenute in primo grado; 5) alla statuizione del primo Giudice, circa la provvisoria di euro 5.000,00, liquidata in favore di ciascuna delle parti civili costituite; 6) infine, all'ordine di restituzione di quanto ancora eventualmente in sequestro».

Le parti civili appellanti (vale a dire gli eredi di M.A. gli eredi di V.S.), che avevano, tra le altre cose, chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'aumento del *quantum* liquidato a titolo di provvisoria, vedevano confermata la provvisoria determinata dal Tribunale di Napoli, in coerenza con la circostanza per cui è stata emessa pronuncia di condanna risarcitoria in forma generica, vale a dire con la liquidazione dei *quantum* demandata al giudice civile, in separata sede.

3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, Avv. Luigi De Vita e Avv. Giorgio Filippi, M.C., G.D. e il responsabile civile «Vetur spa», deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., codice di procedura penale.



I difensori ricorrenti premettono in punto di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto assolutamente condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale sia in ordine alla dinamica del sinistro, che alle condizioni in cui esso avvenne.

In particolare, secondo quanto sostenuto dai giudici di merito: *a)* le rotte fra le due imbarcazioni erano incrocianti, ed in particolare, la motonave «Padre Pio» proveniva da sinistra rispetto alla rotta della nave cisterna «Audace», che, pertanto, aveva diritto di precedenza; *b)* la velocità del motopeschereccio era pari a circa 6 nodi; *c)* le condizioni atmosferiche e di mare erano buone; *d)* il motopeschereccio non aveva iniziato l'attività di pesca in quanto «i divergenti utilizzati per la pesca a strascico sono stati trovati in posizione di riposo, cioè alzati e quindi non in posizione di pesca» (*cf.* pag. 6 sentenza Tribunale); *e)* l'orario della collisione era da collocarsi verosimilmente, fra 2,06 e 2,08 del 29 giugno del 2005; *f)* poco prima dell'urto la nave cisterna «Audace» effettuò una brusca virata a dritta, così come chiarito dal teste L. «questa nave con rotta 282° ha virato bruscamente davanti la mia prua a circa 50 metri costringendomi a virate a dritta» (*cf.* pag. 5 sentenza tribunale); «infatti M. non si accorse della presenza del peschereccio se non nella fase immediatamente precedente l'evento, allorché tentò una inefficace e tardiva manovra di emergenza» (*cf.* pag. 7 sentenza Tribunale); *g)* la collisione tra le due unità è avvenuta con un angolo di circa 65°/75° tra il dritto di prora della nave (Audace) ed il capo banda dell'impavesata lato dritto poppiere del peschereccio e, forse, anche tra la parte più alta del dritto di prora della nave e l'archetto di poppa del peschereccio. L'urto ha comportato per il valore, non elevato dell'altezza metacentrica del peschereccio, lo sbandamento repentino dello stesso sul suo lato sinistro fino a portare l'impavesata lato sinistro a livello del mare», e, quindi, il ribaltamento della motonave ed il suo repentino inabissamento (*cf.* pag. 6 sentenza Tribunale); *h)* nessuna manovra (a bordo del motopeschereccio Padre Pio) fu eseguita per evitare l'incidente. Al riguardo rilevante è la dichiarazione dello S. del 4 luglio 2005 secondo cui le manette dell'acceleratore e dell'invertitore erano posizionate avanti a significare che nessuno, neppure negli ultimi istanti, aveva tentato di arrestare il motore ovvero invertire il senso di rotazione» (*cf.* pag. 7 sentenza tribunale); *i)* prima dell'impatto «la plancia del peschereccio “Padre Pio” non era adeguatamente presidiata: il comandante V. era nel gavone di prua al quale si accede da un boccaporto posto in coperta al di fuori della cabina di comando (*cf.* pag. 7 sentenza Tribunale); *l)* unici soggetti presenti sul teatro del sinistro, oltre agli imputati, furono il L., ad una certa distanza il Trapanese, i quali, in ogni caso, non ebbero modo di vedere o comunque in qualche modo percepire il momento dell'urto tra le due imbarcazioni.

I vizi di legittimità denunciati sono quindi:

a. Violazione dell'art. 606 lett. *b)* ed *e)* in relazione agli articoli 40, 428, 449, 589 codice penale e alla regola n. 17 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare, ratificato in Italia con legge n. 1085/77, per la mancanza di motivazione in ordine alle questioni poste con l'atto di impugnazione, ed, in ogni caso, per la manifesta illogicità delle succinte argomentazioni riportate in sentenza - insussistenza del nesso di causalità fra le omissioni addebitate agli imputati e l'evento contestato.

I difensori ricorrenti ricordano che la regola n. 17 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare, ratificato in Italia con legge n. 1085/77, al punto *a)* prescrive che «quando una delle due navi deve lasciare libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata/a rotta e la velocità», specificandosi al successivo punto *b)* che «quando, per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità (ovvero la nave Audace) si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere, la manovra della nave che deve lasciare libera la rotta (ovvero il peschereccio) «insufficiente»: per evitare l'abbordaggio deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso».

Ciò posto, tenuto conto che è rimasto accertato che la nave Audace effettuò una brusca virata a dritta per evitare l'impatto, affinché possa ritenersi configurata la responsabilità degli imputati nella determinazione dell'evento sarebbe stato necessario valutare se la condotta posta in essere da costoro in occasione del sinistro fu conforme alle prescrizioni innanzi specificate, ovvero, se la manovra elusiva realizzata dalla nave cisterna prima dell'impatto fu tempestiva rispetto al momento in cui «la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità (ovvero la Audace) si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciare libera la rotta (ovvero il peschereccio), insufficiente per evitare l'abbordaggio».

Con riferimento a tale profilo della responsabilità, le argomentazioni della Corte di appello, così come quelle del Tribunale, sono state — secondo i difensori ricorrenti — del tutto insussistenti.

In sostanza, come emergerebbe con chiarezza dalla lettura dei provvedimenti impugnati, la tardività della manovra elusiva sarebbe stata affermata sul mero presupposto che non sia stato evitato l'impatto fra le due imbarcazioni.

Eppure — ci si duole — all'esito del dibattimento è rimasto accertato che prima dell'impatto «questa nave con rotta 282° (Audace) ha virato bruscamente davanti la mia prua a circa 50 metri costringendomi a virate a dritta» (*cf.* pag. sentenza Tribunale), e, soprattutto, che «la collisione tra le due unità è avvenuta con un angolo di circa 65°/75° tra il dritto di prora della nave (Audace) ed il capo banda dell'impavesata lato dritto poppiere del peschereccio e, forse, anche tra la parte più alta del dritto di prora della nave e l'archetto di poppa del peschereccio. L'urto ha comportato,



per il valore non elevato dell'altezza metacentrica del peschereccio, lo sbandamento repentino della stessa sul suo lato sinistro fino a portare l'impavesata lato sinistro a livello del mare». Ipotesi ricostruttiva, affermata sia dal comandante V., che dall'Ing. R.K., in base alla quale è possibile desumere la sostanziale efficacia della manovra elusiva posta in essere dal Comandante della nave Audace; in conseguenza della quale il motopeschereccio riuscì a sfilare quasi interamente a prua della nave Cisterna, e fu solo a causa, dello sfortunato urto fra la sommità dell'archetto di poppa del moto peschereccio opposto nella parte terminale della barca, e la prua della nave che si determinò l'immediato e drammatico ribaltamento della «Padre Pio».

D'altro canto, sarebbe evidente — secondo la tesi sostenuta in ricorso — che la virata effettuata dalla nave cisterna non fu sufficiente ad evitare l'impatto poiché, come sottolineato nella sentenza di primo grado: «...nessuna manovra (a bordo del motopeschereccio "Padre Pio") fu eseguita per evitare l'incidente. Al riguardo rilevante è la dichiarazione dello S. del 4 luglio 2005, secondo cui le manette dell'acceleratore e dell'invertitore erano posizionate avanti, a significare che nessuno, neppure negli ultimi istanti, aveva tentato di arrestare il motore ovvero di invertire il senso di rotazione».

Ebbene sul punto, secondo i ricorrenti, le motivazioni dei giudici di merito sarebbero state meramente assertive.

In particolare, la Corte d'appello si sarebbe unicamente limitata a rilevare che la difesa degli imputati aveva enfatizzato «a dismisura il dato del diritto di precedenza (cioè di "rotta libera") spettante alla motonave Audace, per il fatto che il peschereccio Padre Pio non aveva ancora iniziato la pesca a strascico. La rotta libera non esimeva la nave cisterna, dall'obbligo di manovrare nel modo più opportuno, al fine di evitare l'impatto (manovra appunto preclusa dalla mancata predisposizione del servizio di vedetta a bordo e dal mancato uso del radar (cfr. pag. 7)) ... «dunque non può che ribadirsi la valutazione di tardività ed inefficacia della manovra elusiva, posta in essere dal comandante della Audace A, a pochi secondi dalla collisione (cfr. pag. 8)».

Tali affermazioni, sarebbero frutto di una inesatta interpretazione del punto a) della regola n. 17 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare, laddove si prescrive espressamente che «quando una delle due navi deve lasciare libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità». Ed infatti, in questi casi la variazione di rotta e di velocità, per la nave che ha diritto di precedenza è atto espressamente vietato al fine di evitare che tale comportamento possa determinare situazioni di incertezza, sia per le barche incrocianti che per gli altri naviganti.

D'altro, canto una improvvisa virata a dritta, finalizzata ad evitare un non probabile pericolo di abbordaggio, era da considerarsi manovra pericolosa rispetto al concreto rischio di collisione con la sopraggiungente barca a vela condotta dal sig. Lucarelli, con la quale si evitò l'impatto per appena cinquanta metri, grazie anche alla tempestiva reazione del suo conducente («questa nave con rotta 282° ha virato bruscamente davanti la mia prua a circa 50 metri costringendomi a virare a dritta» - cfr. sul punto la sentenza del Tribunale).

Peraltro, sia il Tribunale che la Corte d'appello — si lamenta — avrebbero completamente trascurato le specifiche considerazioni espresse sul punto dal consulente della difesa, ing. Romano, considerazioni testualmente riproposte nell'atto d'appello. In particolare, l'ing. Romano, a fronte della mancanza di qualsiasi valutazione espressa sul punto dai testi del pubblico ministero escussi nel corso del dibattimento, aveva specificato che, nel caso in esame, «per evitare l'abbordaggio e passare di poppa alla nave (Audace) era sufficiente una variazione di rotta (del peschereccio) ben inferiore e dell'ordine di circa 45°, ne consegue che solo circa 8 - 10 secondi prima della collisione il peschereccio si sarebbe venuto a trovare a distanza così ravvicinata da essere insufficiente per evitare l'abbordaggio», per cui, in base al principio testualmente espresso alla lettera b) della regola 17 del COLREG, «solo a questo punto, e quindi a meno di 10 secondi prima dell'abbordaggio, l'Audace (come da regola COLREG di cui sopra) era tenuta a manovrare per evitare l'abbordaggio ma, considerata la sua curva di evoluzione appesantita a causa del maggiore dislocamento rispetto a quella ipotizzata nella preparazione della curva di evoluzione, in tale breve lasso di tempo la variazione sarebbe stata impercettibile e, quindi, insufficiente ad evitare l'abbordaggio».

In sostanza, tenuto conto della grande manovrabilità del peschereccio, tale imbarcazione avrebbe potuto avvicinarsi fino a poche decine di metri alla nave con diritto di precedenza e comunque passare regolarmente di poppa.

Sulla base di tale presupposto, e tenuto conto del chiaro tenore della più volte citata regola 17, il comandante della motonave «Audace» — si sostiene — non era tenuto a porre in essere manovre evasive fintantoché la nave incrociante non fosse arrivata ad una distanza tale da rendere effettivamente concreto il rischio di collisione. D'altro canto, viene evidenziato come una brusca virata in quel contesto rappresentasse una manovra molto pericolosa, in considerazione della presenza di altre imbarcazioni in zona. Ciò sarebbe tanto vero se, come più volte specificato ed appurato, la motonave Audace rischiò di speronare la barca a vela condotta dal Lucarelli, che a sua volta dovette effettuare una brusca virata a dritta.

Ebbene, in relazione a tali considerazioni, specificamente rappresentate nell'atto d'appello, la Corte d'Appello si sarebbe limitata — secondo i ricorrenti — ad affermare che le conclusioni cui era pervenuto il tribunale non erano



«scalfite dalle contrarie argomentazioni espresse dal consulente del responsabile civile Vetur, le quali si risolvono in una diversa valutazione dei dati fattuali, che non trova suffragio alcuno» ... «sulla base di tali premesse, il consulente tecnico della società Vetur S.p.A. ha espresso una mera petizione di... principio, laddove afferma che la nave cisterna Audace fosse tenuta a porre in essere manovre evasive, solo 8 - 10 secondi dalla collisione, allorquando la nave incrociante si fosse trovata molto vicina».

Tali motivazioni non solo sarebbero del tutto elusive delle argomentazioni poste con l'atto d'appello, ma ancora una volta dimostrerebbero la mancata valutazione della prova da parte del giudice d'appello. Ed infatti, diversamente da quanto scritto in sentenza, le osservazioni del consulente si fonderebbero sulla medesima ricostruzione dei fatti ipotizzata dai consulenti del pubblico ministero A differenza di costoro, tuttavia, che hanno meramente affermato la non tempestività della manovra elusiva, l'ing. Romano avrebbe provveduto ad effettuare calcoli di natura tecnico-scientifica diretti a verificare i tempi di virata di un motopeschereccio con le medesime caratteristiche del «Padre Pio», ad una velocità di 7 nodi. In particolare, sostengono i ricorrenti che, sulla base di tali presupposti, ha potuto stabilire che, se il comandante del motopeschereccio avesse manovrato 10 secondi prima dell'impatto sarebbe passato a poppa della nave cisterna eseguendo una virata di 45°.

Dunque, si sostiene che la tempestività dell'intervento elusivo posto in essere dal comandante della nave Audace venne frustrato dall'imprevedibile e del tutto anomala situazione determinatasi a bordo del peschereccio che, come rimasto accertato, per motivi assolutamente imponderabili ed ingiustificabili, in quel frangente era privo di governo tanto che neppure negli ultimi istanti, aveva tentato di arrestare il motore ovvero invertire il senso di rotazione (viene richiamata sul punto la sentenza del tribunale a pag. 7).

Sulla base di tali considerazioni, espressamente riportate nell'atto di impugnazione, risulterebbe evidente per i ricorrenti che la valutazione sulla intempestività della manovra elusiva posta in essere dalla nave cisterna non potesse essere fatta in astratto, ovvero, ritenuta per il solo fatto che si è determinato l'abbordaggio, ma andasse operata sulla base di ulteriori concreti elementi di fatto ed invece a tale valutazione sia il tribunale che la Corte d'appello si sarebbero completamente sottratti.

b. Violazione dell'art. 606, lettere *b)* ed *e)* codice di procedura penale in relazione agli articoli 40, 428, 449, 589 codice penale e alla regola n. 7 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare, ratificato in Italia con legge n. 1085/77, per la mancanza di motivazione in ordine alle questioni poste con l'atto di impugnazione, ed, in ogni caso, per la manifesta illogicità delle succinte argomentazioni riportate in sentenza - insussistenza del nesso di causalità fra le omissioni addebitate agli imputati e l'evento contestato.


Con riferimento alla mancata utilizzazione del radar di bordo, i difensori ricorrenti rilevano come con l'atto d'appello avessero evidenziato che tale strumento era regolarmente funzionante, e che, in ogni caso, in considerazione delle condizioni meteo, il suo uso non era necessario per stabilire se esisteva un abbordaggio, rischio che si è palesato soltanto pochi secondi prima della collisione, allorquando fu chiaro che il peschereccio, eseguendo una manovra del tutto inaspettata, illogica e non regolamentare, non avrebbe cambiato rotta per passare a poppa della nave cisterna.

D'altro canto, l'eventuale mancato uso dei radar, tenuto conto, delle specifiche funzioni cui è deputato, del luogo di navigazione (canale di Ischia), delle distanze fra le imbarcazioni e del traffico presente, sarebbe condizione che sicuramente non ha inciso nella determinazione dell'evento, in quanto, come chiarito dagli imputati, gli stessi percepirono tempestivamente la presenza del peschereccio.

Ebbene, ci si duole che, in relazione a tale profilo di responsabilità, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che a causa del mancato utilizzo del radar gli imputati non avevano individuato per tempo la presenza del motopeschereccio. In particolare, la Corte, attraverso un ragionamento per i ricorrenti del tutto inaccettabile sul piano logico, sarebbe pervenuta a tali conclusioni sul mero presupposto dell'avvenuta collisione delle due imbarcazioni, evento dal quale ha potuto solo desumere che gli imputati non avevano visto per tempo il motopeschereccio.

D'altro canto, si sostiene che, seppure gli imputati avessero individuato con maggior anticipo la presenza e la rotta del motopeschereccio, non vi sarebbe dubbio che, conformemente a quanto disposto dalla regola 17 lettera *b)* del regolamento per evitare gli abbordi in mare, la dinamica dei fatti sarebbe rimasta immutata. Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto apoditticamente dalla Corte territoriale, non potevano esservi dubbi, ad avviso dei difensori ricorrenti, in ordine alle intenzioni di manovra del peschereccio Padre Pio, che, sulla base delle vigenti disposizioni normative, dovevano essere quelle di passare a poppa della nave cisterna, concedendo alla stessa il diritto di precedenza. D'altronde, la circostanza che in quel frangente, ovvero in un'area marina densamente trafficata, il motopeschereccio fosse privo di governo in quanto il comandante era all'interno del gavone di prua, era condizione del tutto imprevedibile ed inimmaginabile.

c. Violazione dell'art. 606, lettera *b)* ed *e)* in relazione agli articoli 40, 428, 449, 589 c.p., per la mancanza di motivazione in ordine alle questioni poste con l'atto di impugnazione, ed in ogni caso, per la manifesta illogicità



delle succinte argomentazioni; riportate in sentenza. Insussistenza del nesso di causalità fra le omissioni addebitate agli imputati e l'evento contestato.

Per le medesime ragioni innanzi esposte, sarebbe del tutto inesatta ed irrilevante la contestata mancata predisposizione di un adeguato servizio di vedetta visivo ed auditivo, condizione la cui sussistenza, come in relazione al mancato uso del radar, sarebbe stata meramente affermata dai giudici di merito sulla base dell'avvenuta collisione.

Eppure — ci si duole — è stato accertato che in plancia erano presenti sia il comandante M. che il marinaio G. i quali, fin dal primo momento hanno riferito di avere chiaramente percepito la presenza del motopeschereccio, ponendo in essere la manovra elusiva di virata a dritta, in maniera tempestiva, conformemente alle prescrizioni di cui alla più volte citata regola n. 17 lettera b).

d. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli articoli 40, 428, 449, 589 codice penale e alla regola n. 34 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare ratificato in Italia con legge n. 1085/77, per la mancanza di motivazione in ordine alle questioni poste con l'atto di impugnazione, ed, in ogni caso, per la manifesta illogicità delle succinte argomentazioni riportate in sentenza - insussistenza del nesso di causalità fra le omissioni addebitate agli imputati e l'evento contestato

La regola n. 34 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare — si ricorda in ricorso — prescrive che, laddove si determini una situazione di incertezza in ordine alle intenzioni e alle manovre di una imbarcazione sopraggiungente, ovvero, non sia possibile comprendere se stia manovrando in modo adeguato per evitare l'abbordaggio, tali dubbi devono essere manifestati attraverso l'emissione di almeno 5 suoni brevi.

Ciò posto, sarebbe del tutto evidente che l'eventuale mancata segnalazione acustica, circostanza non dimostrata ma meramente affermata, non avrebbe avuto alcuna incidenza nella determinazione dell'evento. Ed infatti, la manovra di avvicinamento da sinistra del motopeschereccio era situazione del tutto ordinaria, per cui nessun dubbio poteva sussistere in ordine alle intenzioni di tale imbarcazione, che doveva manovrare in conformità a quanto previsto dalle regole nn. 15 e 16. Per tale ragione, la necessità di effettuare la segnalazione acustica poteva determinarsi solo nel momento cui il M. poté percepire che il Padre Pio sarebbe passato di poppa.

Sul punto, quanto alla sussistenza del nesso di causalità, ai sensi dell'art. 40 c.p. conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in relazione a reati omissivi colposi, non vi sarebbe dubbio che essa nel caso di specie sia del tutto insussistente in relazione a tutti i comportamenti omissivi attribuiti agli imputati. Ed infatti, tenuto conto che è stato accertato che nei momenti che precedettero l'urto il comandante del motopeschereccio si trovava all'interno del gavone di prua e che, pertanto, l'imbarcazione, in maniera del tutto imprevedibile procedeva priva di governo, con manette ed invertitori posizionati in avanti, le eventuali omissioni agli imputati, comunque non avrebbero comportato, con un significativo margine di probabilità, un diverso esito dei fatti.

Non vi sarebbe dubbio, secondo i difensori ricorrenti, che l'urto si è determinato proprio in conseguenza del fatto che il motopeschereccio «neppure negli ultimi istanti, aveva tentato di arrestare il motore ovvero invertire il senso di rotazione».

In sostanza, quand'anche il M. avesse virato o segnalato in anticipo rispetto al momento in cui la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità (ovvero la nave Audace) si venne a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra della nave che deve lasciare libera la rotta (ovvero il peschereccio), insufficiente per evitare l'abbordaggio, sarebbe del tutto inverosimile che il comandante del motopeschereccio avrebbe potuto riprendere il governo dell'imbarcazione e porre in essere a sua volta una manovra per evitare l'abbordaggio.

Tali osservazioni, assolutamente pertinenti per stabilire la sussistenza di un nesso di causalità fra le condotte addebitate agli imputati e la determinazione dell'evento, sarebbero state completamente trascurate sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello, che si sarebbero sostanzialmente limitati ad affermare la responsabilità degli imputati per il solo fatto che si è verificato il naufragio.

e. Violazione dell'art. 606, lett. e) codice di procedura penale per la evidente mancanza ed illogicità delle argomentazioni della Corte d'appello in relazione alla sussistenza della responsabilità in capo al marinaio D.G.

I difensori ricorrenti ricordano che, con l'atto d'appello si era evidenziato che il Tribunale aveva assimilato le posizioni dei due imputati, omettendo di considerare che nel caso di specie il marinaio G., che era al timone della nave Audace, operò in ossequio delle disposizioni che gli furono impartite dal comandante della motonave che era con lui in plancia di comando.

D'altro canto, non poteva essere attribuita al marinaio G., la responsabilità di disporre un servizio di vedetta, attivare le segnalazioni acustiche e verificare il radar. Allo stesso modo spettava esclusivamente al comandante la valutazione in ordine alla sussistenza di un rischio d'abbordaggio, e, quindi, la decisione di porre in essere una virata comunque pericolosa.



Ebbene, ci si duole che, con riferimento a tali contestazioni, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad osservare che il timoniere (o nostromo che dir si voglia) ha una precisa competenza in materia di navigabilità ed è in grado di sostituire il comandante nella adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro.

Si sostiene, tuttavia, che tali considerazioni siano evidentemente assertive, e non risolvano le argomentazioni prospettate con l'atto d'appello. Ed infatti il giudice dell'impugnazione avrebbe ommesso di specificare sotto quale profilo, nel caso in esame, possa ritenersi concorrente la responsabilità del «marinaio» che era al timone della nave, rispetto ai comportamenti omissivi contestati.

f. violazione dell'art. 606, lett. e) codice di procedura penale per l'evidente illogicità della sentenza in relazione alla esclusione della responsabilità a carico dei marinai B.A. e M.A.

Si evidenzia in ricorso che la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la corresponsabilità nella determinazione dell'evento di B.A. e M.A. sul mero presupposto che costoro non fossero abilitati a condurre il peschereccio né potessero governarlo, anche qualora si fossero trovati in plancia di comando.

Si lamenta che tale argomentazione sarebbe evidentemente illogica, in quanto non terrebbe conto del profilo di colpa generica gravante a loro carico in relazione alla mancata segnalazione al comandante del motopeschereccio, V. “, che in quel frangente si trovava all'interno del gavone di prua, della situazione di pericolo che si stava determinando.

D'altro canto, l'assenza in plancia del comandante, circostanza della quale gli stessi erano evidentemente consapevoli, e la condizione di particolare traffico della zona di navigazione, doveva imporre loro, che erano imbarcati con la qualifica di marinai, l'esercizio di vedetta finalizzato ad evitare un pericolo d'abbordaggio.

g. Violazione dell'art. 606, lettera e) codice di procedura penale per la completa mancanza di motivazione in ordine alla censure mosse alla sentenza del Tribunale in relazione alla quantificazione della percentuale corresponsabilità degli imputati nella determinazione dell'evento.

I ricorrenti lamentano che, con l'atto d'appello, si era richiesto che la Corte d'appello rivalutasse le quantificazioni delle percentuali di colpa ritenute dal Tribunale, nella misura del 50% a carico degli imputati e del 50% a carico dell'equipaggio del motopeschereccio.

In particolare, si era evidenziato che i profili di responsabilità gravanti sull'equipaggio, ed in particolare sul comandante, del motopeschereccio, in considerazione della accertata dinamica dei fatti, dovessero ritenersi sensibilmente più gravi. Ed infatti, le condotte omissive attribuite agli imputati sarebbero del tutto sussidiarie rispetto alle macroscopiche violazioni delle disposizioni previste dal regolamento per evitare abbordaggi in mare poste in essere dal «Padre Pio», violazioni che avrebbero rappresentato per i ricorrenti la causa diretta e principale del sinistro.

Non vi sarebbe dubbio, infatti, che le condotte omissive addebitate agli imputati non si sarebbero concretizzate laddove il comandante V. avesse rispettato le prescrizioni che gli erano imposte dalla legge.

D'altro canto, anche con riferimento al grado, ovvero alla intensità della colpa, sarebbe del tutto evidente la ingiustificabile gravità della condotta posta in essere dal comandante del motopeschereccio, la cui imprudenza ed imprevedibilità, avrebbe finito per condizionare in maniera assolutamente significativa comportamenti di M. e G. i quali non avrebbero mai potuto immaginare che l'imbarcazione con la quale si stavano incrociando viaggiava priva di governo.


Ebbene, in relazione a tale capo dell'atto d'appello, la Corte territoriale avrebbe completamente ommesso qualsiasi motivazione.

In realtà, il giudice dell'impugnazione avrebbe valutato gli aspetti relativi alla misura della corresponsabilità esclusivamente in relazione alle doglianze proposte dalle parti civili, eredi di V.S., concludendo, dopo avere escluso la fondatezza delle argomentazioni difensive poste dal loro difensore, che «in definitiva, deve essere confermata la valutazione del primo giudice, laddove si è affermato il concorso di colpa (nella misura del 50%) ai fini del determinarsi del sinistro del 29 giugno 2005, della persona offesa V.S. comandante del peschereccio Padre Pio.

h. Violazione dell'art. 606, lett. e) codice di procedura penale per l'evidente illogicità della motivazione in ordine alla condanna degli imputati e del responsabile civile all'integrale risarcimento del danno in favore degli eredi di M.A.

Ancora, si lamenta che la Corte territoriale, in maniera evidentemente impropria, sia sul piano logico che su quello giuridico, dopo avere affermato che nel caso di specie la responsabilità degli imputati nella determinazione dell'evento doveva ritenersi concorrente con quella del comandante M. nella misura del 50%, in dispositivo, ha condannato gli stessi e la Vetur all'integrale risarcimento del danno in favore delle parti civili appellanti in virtù del principio espresso dall'art. 2055 c.c.

Ebbene non vi sarebbe dubbio che la disposizione richiamata non attiene alla fase del giudizio, afferente la determinazione della corresponsabilità nella determinazione di un sinistro, ma a quella successiva dell'esecuzione laddove sia stata accertata una corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, e, pertanto, non ha motivo di essere



affermata dal giudice di merito, peraltro stravolgendo in maniera del tutto ingiustificata la valutazione di merito fatta in motivazione.

i. Violazione dell'art. 606, lettera e) cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione in ordine alla censure mosse alla sentenza del Tribunale in relazione alla quantificazione della pena.

I difensori ricorrenti rilevano che, con l'atto d'appello, avevano lamentato come le inosservanze addebitate agli imputati fossero del tutto residuali rispetto alle cause principali che avrebbero determinato il sinistro, riferibili alla improvvisa condotta dell'equipaggio del «Padre Pio».

Per tale ragione avevano chiesto che la misura della pena fosse contenuta nel minimo edittale.

Ebbene, in relazione alle argomentazioni riportate nell'atto d'appello, la Corte si sarebbe limitata ad osservare che la gravata sentenza era immune da censure, anche sotto il profilo sanzionatorio e che la pena inflitta — di due anni e sei mesi di reclusione — appariva congrua, corretta e commisurata alla gravità dei fatti ed altresì risultava corretto l'iter di determinazione della pena.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra indicati non appaiano tutti manifestamente infondati.

2. In conseguenza di ciò — e non emergendo, alla luce delle pronunzie di merito l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 codice di procedura penale — s'impone il problema di valutare se sia o meno, ad oggi, intervenuta la prescrizione dei reati in contestazione.

Orbene, ad avviso del Collegio ciò rende rilevante ed assorbente, rispetto ad ogni altra valutazione, la questione del se possa ritenersi o meno decorso il termine massimo di prescrizione in relazione al reato di naufragio colposo di cui al capo a.

In proposito, va rilevato che, sebbene il capo d'imputazione faccia riferimento ai reati di cui agli articoli 113, 428 e 449 comma 2 codice penale, la contestazione in punto di fatto, la dosimetria della pena e l'aver ritenuto più grave il reato di cui all'art. 589 cod. pen. — di cui si dirà a breve — lascia chiaramente intendere che i giudici di merito abbiano inteso riferirsi al combinato disposto di cui agli articoli 428 e 449, comma primo, del codice penale.

Ciò, in ragione della condivisibile interpretazione, secondo cui la norma di cui all'art. 449 comma 2 codice penale — che prevede il raddoppio della sanzione — riguarda i casi di naufragio o di sommersione di una nave «adibita a trasporto di persone», specificazione che evidentemente riguarda la nave che sia adibita (anche se non destinata, come si sottolinea in dottrina) al trasporto di soggetti ulteriori rispetto ai membri dell'equipaggio, il che non può far ritenere applicabile la più grave sanzione al caso che ci occupa, in cui a naufragare è stato un peschereccio, destinato evidentemente al solo trasporto dell'equipaggio. Ed a provocare il sinistro, secondo l'ipotesi accusatoria, è stata una nave cisterna con sette persone di equipaggio e con un carico di 922 tonnellate di acqua potabile

Ogni diversa opzione ermeneutica — ritiene il Collegio — priverrebbe di significato la specificazione «adibita a trasporto di persone» che, evidentemente, il legislatore ha inteso utilizzare per attribuire maggiore gravità (e più grave sanzione) a quelle situazioni di naufragio o di sommersione di nave che mettano in pericolo anche la vita di terzi trasportati.

3. Pacifico, invece, è che sia ormai decorso il termine massimo di prescrizione in relazione al reato di omicidio colposo plurimo (articoli 113-589 cod. pen) di cui al capo b.

Pur tenuto conto dei 28 giorni di sospensione della prescrizione intervenuti in primo grado per il rinvio dal 27 gennaio 2009 al 24 febbraio 2009 determinato dall'astensione degli avvocati, infatti, tenuto conto che i fatti risalgono al 29 giugno 2005, il reato di cui al capo b risulta infatti prescritto il 26 gennaio 2013.

Sul punto va, infatti, ricordato essere pacifica la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto «*quoad poenam*», sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (cfr. sez. 4, n. 36024 del 3 giugno 2015, Del Papa ed altro, rv. 264408; sez. 4, n. 47380 del 29 ottobre 2008, Pilato ed altri, rv. 242827).

Tale giurisprudenza, peraltro, si colloca nell'alveo di quella più risalente nel tempo che aveva già rilevato come la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 codice penale non costituisca un'autonoma figura di reato complesso, né desse luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma pre-



vedesse un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo «*quoad poenam*», con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (così sez. 4, n. 3127 del 27 gennaio 1999, Cugliari, rv. 213221, fattispecie in cui si era già affermato che il termine di prescrizione, in applicazione di detto principio, va calcolato in relazione a ciascun reato).

4. Tornando al reato di cui al capo *a*), ricondotta come detto l'ipotesi che ci occupa al reato di cui agli articoli 113, 428 e 449 comma 1 codice penale, applicando il disposto di cui all'art. 157 comma 6 codice penale, il reato si prescriverebbe soltanto in data 27 luglio 2020.

Va ricordato, infatti, che l'art. 449 del codice penale (delitti colposi di danno) prevede al primo comma che: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

All'epoca del fatto il termine massimo di prescrizione applicabile a tale reato ex art. 161 comma 2 codice penale, in presenza di atti interruttivi, sarebbe stato di 15 anni (mentre quello di naufragio doloso ex art. 428 codice penale era di 22 anni e 6 mesi).

Senonché la legge 4 dicembre 2005, n. 251 (la cosiddetta «ex Cirielli»), ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione, stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

La ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla disciplina introdotta, tra cui vi è quella, dettata dall'art. 157 comma 6 cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per quanto rileva in questa sede, per i reati previsti dall'art. 449 codice penale.

La circostanza parrebbe irrilevante — in un caso come quello all'odierno esame — laddove in ogni caso, in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, codice penale il termine massimo di prescrizione sarebbe comunque di quindici anni, uguale a quello della disciplina previgente. E non ancora decorso.

Tuttavia, diversamente, se non vi fosse il raddoppio dei termini di cui al citato art. 157 comma 6 cod. pen., pacifica, in ragione del fatto che la sentenza di primo grado è intervenuta nel 2010 e del disposto di cui all'art. 10, commi 2 e 3 della medesima legge n. 251/05, sarebbe l'applicazione della disposizione più favorevole di cui al novellato art. 157 commi 1, 2, 3, con un termine massimo di prescrizione, di sette anni e mezzo allo stato decorso anche per il reato sub *a*.

5. In ragione di ciò, allora, ritiene il Collegio che non possa ignorarsi che la norma di cui all'art. 157 comma 6 codice penale, in relazione al medesimo articolo 449 codice penale, ma ad altri reati, è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. E lo sarà ancora a breve.

Ed infatti, con la sentenza n. 143 del 28 maggio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 del codice penale nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).


Questa Corte, poi, ha di recente rimesso gli atti alla Consulta, dichiarando non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, codice penale nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo (art. 449 in riferimento all'art. 434 codice penale) è raddoppiato, stante il contrasto con l'art. 3 Cost. nel duplice profilo uguaglianza/ragionevolezza, in quanto la norma censurata stabilisce la durata del termine di prescrizione, per il meno grave reato di disastro colposo, in misura sovrapponibile, rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa, di cui all'art. 434, comma secondo, codice penale (sez. 4, ordinanza n. 18122 del 18 marzo 2015, rv. 263441).

Tale non manifesta infondatezza circa la sua conformità alla Costituzione, sempre in relazione all'art. 3 Cost., si pone per l'art. 157, comma 6, del codice penale anche nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di naufragio colposo (art. 449 codice penale in riferimento all'art. 428 cod. pen) sia raddoppiato, Della sua rilevanza ai fini dell'odierno decidere si è detto in precedenza.

La legge n. 251 del 2005, come si ricordava in precedenza, ha integralmente sostituito l'art. 157 c.p., modificando il regime della prescrizione dei reati.

Secondo la regola generale dettata dall'art. 157 c.p., comma 1, come novellato, il reato di naufragio doloso previsto dall'art. 428 del codice penale, siccome punito con la pena della reclusione da cinque a dodici anni, si prescrive nel termine di anni dodici, aumentabile ex art. 161 comma 2 cod. pen. ad anni quindici.

I reati previsti dall'art. 449 codice penale comma 1, (che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo») si prescriverebbero nel termine di anni sei. Tale termine, tuttavia, deve essere raddoppiato (quindi, portato ad anni dodici) a norma



dell'art. 157 c.p., comma 6, aumentabile ad anni quindici in virtù delle intervenute interruzioni ex art. 161 comma 2 codice penale.

Perciò, in base al delineato sistema sanzionatorio, il termine prescrizionale relativo al naufragio doloso risulta oggi conforme a quello previsto per il naufragio colposo.

6. La previsione del medesimo termine prescrizionale, tanto per l'ipotesi colposa del reato di naufragio, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone allora in rilievo la questione della compatibilità di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., come declinati dallo stesso giudice delle leggi.

Ciò soprattutto dopo che, con la ricordata sentenza n. 143 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 157 comma 6 codice penale nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, in riferimento all'art. 423 codice penale

I giudici delle leggi, a fondamento dell'assunto, hanno posto in evidenza che la disciplina di cui all'art. 157 comma 6 cod. pen., determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale per i delitti realizzati in forma colposa risulta uguale o superiore alla corrispondente ipotesi dolosa (nella specie: l'incendio colposo, la cui prescrizione risultava addirittura superiore rispetto alla fattispecie dolosa, che pure si palesa identica sul piano oggettivo).

La Corte costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce nell'attuale configurazione un istituto di natura sostanziale, ha considerato che la discrezionalità legislativa, in materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee.


Il percorso argomentativo ora richiamato, in via di estrema sintesi, induce a ritenere non manifestamente infondata la questione odierna circa la legittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost., giacché la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il naufragio colposo, che qui occupa, e per l'omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il delineato principio di ragionevolezza. Ciò in quanto, anche nel caso in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, atteso che l'ipotesi di naufragio colposo (ex artt. 449 e 428 codice penale), meno grave, punito infatti con la pena editale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all'art. 428 cod. pen., punita con la reclusione da cinque a dodici anni.

5. Va evidenziato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 codice penale pronunciata dalla Consulta con la richiamata sentenza n. 134 del 2014, è espressamente circoscritta al meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione, relativo al reato di incendio colposo, oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di generalità, con riguardo ai delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.

Ciò in quanto, seppure la anomalia sistemica è stata colta in riferimento alla generale previsione del raddoppio dei termini, prevista dall'art. 157, comma 6, cod. pen. rispetto ai delitti colposi di danno di cui all'art. 449 codice penale, la Corte costituzionale ha osservato che detta anomalia emergeva con particolare evidenza proprio in riferimento al reato di incendio, all'esito della specifica comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio previsto per tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa.

La valutazione effettuata nel caso specifico dai giudici delle leggi discende dall'analisi comparativa delle cornici edittali previste per il reato di incendio — ponendo in relazione la forma dolosa rispetto a quella colposa — e non dal mero inserimento del titolo di reato nell'ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall'art. 449 c.p., per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Detti rilievi, se pure inducono certamente a rilevare la non manifesta infondatezza della questione in esame, in riferimento all'art. 157 comma 6 codice penale, proprio a seguito della declinazione del principio di ragionevolezza, quale limite della discrezionalità legislativa, effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2014, conducono contestualmente ad escludere la possibilità di estendere, in via interpretativa, il portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale, rispetto agli altri delitti colposi, stante il margine di discrezionalità che informa la relativa valutazione.

Da qui la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 6, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione è raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 434 codice penale (disastro colposo) operata con la richiamata ordinanza 18122/15 di questa Corte di legittimità e con il presente provvedimento in relazione all'art. 428 codice penale (naufragio colposo), per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., in quanto la norma denunziata stabilisce la durata del termine di prescrizione, per le meno gravi ipotesi colpose, rispetto alle più gravi e corrispondenti fattispecie dolose.



Sulla base delle considerazioni che precedono il presente procedimento deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con notifica alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla conformità all'art. 3 della Costituzione dell'art. 157, comma sesto, cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di naufragio colposo (art. 449 codice penale in riferimento all'art. 428 cod. pen) è raddoppiato.

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2015

Il Presidente: ROMIS

Il consigliere estensore: PEZZELLA

16C00078





RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla sentenza n. 155 del 12 maggio-15 luglio 2015.

(Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 29 del 22 luglio 2015).

Nella sentenza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 38, nel Ritenuto in fatto, al punto 3, dove è scritto: «...del d.l. n. 201 del 2001...», leggasi: «...del d.l. n. 201 del 2011...»;

alla pagina 48, nel Considerato in diritto, al punto 1.1, dove è scritto: «...del d.l. n. 201 del 2001...», leggasi: «...del d.l. n. 201 del 2011...»;

ed infine, alla pagina 58, nel Dispositivo, ai punti 2), 3), 4) e 5), dove è scritto: «...del d.l. n. 201 del 2001...», leggasi: «...del d.l. n. 201 del 2011...».

16C00069


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUR-012) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 6 0 3 2 3 *

€ 4,00

